SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

639º RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2005

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 5
5ª - Bilancio . . . . . » 22
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 39

Commissioni congiunte

10ª (Industria) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Senato con VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) - Camera . . . . . *Pag.* 3

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . *Pag.* 41
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti . . . . . » 45

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri . . . . . *Pag.* 46
RAI-TV - Accesso . . . . . » 51

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 57

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

COMMISSIONI CONGIUNTE

10ª (Industria, commercio, turismo)
e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2005

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della VIII Commissione della Camera
ARMANI

Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ARMANI avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche tramite la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sullo stato di attuazione del Protocollo di Kyoto e sulle sue prospettive evolutive in relazione alle implicazioni sulle misure di risparmio energetico e sul sistema produttivo del Paese

Il presidente ARMANI introduce i temi dell'audizione.

Il ministro MATTEOLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato REALACCI *(MARGH-U)*, il senatore GIOVANELLI *(DS-U)*, i deputati PAROLO *(LNFP)* e DELL'ANNA *(FI)*, il senatore MONCADA *(UDC)*, i deputati FOTI *(AN)*, CIMA *(misto-VU)* e TABACCI, presidente della X Commissione della Camera, il senatore NOVI, presidente della 13ª Commissione del Senato della Repubblica, il deputato SAGLIA *(AN)* e il presidente ARMANI.

Il ministro MATTEOLI fornisce, quindi, ulteriori precisazioni.

Il presidente ARMANI ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2005

559ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Calderoli e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3633) ***Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge)

(1) ***DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali***

(117) ***TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati***

(290) ***PEDRIZZI. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell' albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore***

(337) ***BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei Deputati***

(614) ***EUFEMI ed altri. – Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(1148) ***RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali***

(1177) ***FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali***

(1294) ***TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali***

(1475) ***DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali***

(1489) ***VILLONE ed altri. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati***

(1693) ***PEDRINI. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati***

(1853) ***Paolo DANIELI. – Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533***

(3343) ***BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali***

(3378) ***BASSANINI e PASSIGLI. – Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali***

(3396) ***SPECCHIA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali***

e petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il presidente e relatore PASTORE *(FI)* prosegue l'illustrazione del disegno di legge n. 3633, soffermandosi sulle singole disposizioni dell'articolato. Sottolinea che l'articolo 1 (modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati), reca norme anche in materia di raccolta delle firme per la presentazione delle liste, mentre l'articolo 2 estende una parte di tale disciplina alla circoscrizione Estero. L'articolo 3 (disposizioni transitorie) introduce una precisazione riguardante le cause di ineleggibilità e l'articolo 4 regola il sistema elettorale per il Senato della Repubblica. L'articolo 5 introduce disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta e Trentino- Alto Adige e l'articolo 6 apporta correzioni di coordinamento al testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, al fine di adeguarlo al nuovo sistema elettorale; nello stesso senso, con riferimento al Senato della Repubblica, sono le disposizioni di cui all'articolo 8, mentre l'articolo 7 prevede l'emanazione di un regolamento attuativo entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge. Infine, l'articolo 9 reca norme in materia di nomina degli scrutatori e l'articolo 10 provvede ai fini della costituzione della commissione elettorale nei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti.

Dà conto, poi, delle tabelle allegate, recanti i modelli della scheda di votazione per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Inizia, quindi, la discussione generale.

Il senatore BATTISTI *(Mar-DL-U)* ritiene inopportuno, anzitutto, che l'esame della modifica del sistema elettorale si svolga contemporaneamente a quello del disegno di legge finanziaria per il 2006, per l'impegno che quest'ultimo richiede a ogni senatore.

Considera scorretta, inoltre, una maggioranza che legifera in materia elettorale in prossimità delle elezioni politiche: soprattutto, trova censurabile il modo con il quale si intende portare a termine il progetto, senza alcuna collaborazione con i Gruppi dell'opposizione. A suo avviso, infatti, nella logica democratica, sono inammissibili decisioni a maggioranza in materia elettorale.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati, d'altro canto, basato su istituti tratti da sistemi del tutto diversi fra loro, presenta gravi lacune e contraddizioni. Non è chiaro se l'obiettivo della modifica sia quello di una maggiore partecipazione politica, di una rafforzata coesione delle coalizioni, di una migliore stabilità del Governo o altro.

In particolare, la scelta della lista bloccata sarà vista dall'opinione pubblica come una provocazione. Quel meccanismo infatti, a suo avviso, non sarebbe compatibile con il sistema proporzionale, che per sua natura è diretto ad assicurare una più puntuale rappresentatività dell'elettorato. La definizione anticipata degli eletti avrà come conseguenza che essi risponderanno alle oligarchie dei partiti, con un inevitabile, ulteriore scollamento fra società politica e società civile.

In realtà, la vera ragione della riforma elettorale, a suo giudizio, risiede nella speranza di ottenere un vantaggio dal meccanismo proporzionale; una convinzione che peraltro si è determinata solo nelle ultime ore, visto che solo alcuni giorni fa il Presidente del Consiglio annunciava una «campagna capillare nei collegi». In proposito ricorda che, di fronte al tentativo della maggioranza dell'epoca di addivenire consensualmente a una riforma del sistema elettorale, sul finire della scorsa legislatura i Gruppi del centro-destra proposero un ordine del giorno che sottolineava la scorrettezza di una modifica della legge elettorale realizzata da una sola parte politica.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati è anche viziato, a suo avviso, sotto il profilo costituzionale. In particolare, i premi di maggioranza al Senato, attribuiti su base regionale, potrebbero determinare risultati complessivamente disomogenei rispetto alla composizione della Camera dei deputati, con gravi ripercussioni in termini di governabilità.

Rileva, poi, l'irragionevolezza della norma per cui quando viene attribuito il premio di maggioranza nella Regione, la soglia di sbarramento del 3 per cento non si dovrebbe applicare: ciò, infatti, è desumibile chiaramente dalla formulazione del nuovo articolo 17 della legge elettorale per

il Senato, nella disposizione del secondo periodo del comma 6 (articolo 4 del disegno di legge).

Ulteriori motivi di incongruenza costituzionale si rilevano, a suo avviso, quanto alla funzionalità del sistema elettorale. Ad esempio, l'indicazione di un capo della coalizione appare lesiva della norma di cui all'articolo 92, secondo comma, della Costituzione, che riserva al Presidente della Repubblica la nomina del Presidente del Consiglio. Anche le disposizioni speciali per la Valle d'Aosta e per il Trentino-Alto Adige, di cui all'articolo 5, non sembrano pienamente compatibili con i precetti costituzionali. Inoltre, la previsione di un premio di maggioranza su base nazionale anche per il Senato, avrebbe avuto effetti meno incoerenti e, a suo parere, sarebbe stata compatibile sia con la formula flessibile dell'articolo 57, primo comma, della Costituzione («a base regionale») sia con il rapporto fiduciario che sussiste fra il Senato e il Governo.

Dal meccanismo del premio di maggioranza per il Senato, come congegnato nel testo in esame, potrebbero invece scaturire conseguenze aberranti: in base a quelle norme, infatti, potrebbe accadere che una forza politica che abbia raggiunto anche solo una maggioranza relativa dei voti, sia pure in misura modesta, ottenga il 55 per cento dei seggi assegnati a una Regione: il che rappresenterebbe un vero e proprio tradimento del voto popolare.

Il senatore VILLONE *(DS-U)* ritiene che la modifica della legge elettorale in senso proporzionale incontri un ostacolo politico rilevante, anzitutto negli effetti positivi che, sia pure con alcune contraddizioni, sono venuti dall'introduzione del principio maggioritario uninominale, dopo il *referendum* del 1993. A parte la questione di principio, cioè se il legislatore possa (e quando possa) decidere contrariamente alla volontà espressa dal corpo elettorale, a suo avviso è evidente che il Paese non chiede e non gradisce un ritorno al passato.

Si tratta di una scelta che la maggioranza compie esclusivamente nell'interesse dei partiti che la compongono. E' censurabile, dunque, non tanto il tempo (la fine della legislatura) quanto piuttosto il metodo, vale a dire la decisione unilaterale della maggioranza, che vìola una delle principali regole non scritte del sistema democratico.

La maggioranza, a suo giudizio, vuole anzitutto ridurre il danno della sconfitta nelle prossime elezioni, eliminando il fattore moltiplicatore che nel 2001 le aveva consentito di ottenere un ampio margine sia alla Camera dei deputati sia al Senato, con una modestissima prevalenza in termini di voti. In secondo luogo, la maggioranza vorrebbe indebolire la candidatura di Romano Prodi; un tentativo che però, come si è visto, può essere facilmente respinto, attraverso una adeguata risposta politica e una diversa organizzazione delle liste elettorali. Infine, la maggioranza intende introdurre elementi di ostacolo alla governabilità nella prossima legislatura e rendere così più difficile il compito del centro-sinistra.

È singolare che un simile progetto sia condiviso dalla Lega Nord, il cui risultato elettorale, se considerato su scala nazionale, produrrà un nu-

mero di seggi inferiore a quello che avrebbe potuto conseguire nei collegi del Nord Italia. Evidentemente, a parte la compensazione con la definitiva approvazione della cosiddetta devoluzione, la Lega Nord partecipa al disegno della maggioranza che, sicura di perdere le prossime elezioni, preferisce provocare condizioni di instabilità, a svantaggio del centro-sinistra e a danno del Paese.

Ricorda, quindi, il tentativo compiuto dal centro-sinistra, di modificare la legge elettorale al termine della scorsa legislatura. Allora, la maggioranza rinunciò a una prova di forza, soprattutto in considerazione dell'interesse a preservare il bipolarismo; infatti, la stabilità complessiva del sistema sarebbe gravemente indebolita se le maggioranze si orientassero a determinare unilateralmente le regole della competizione elettorale.

Entrando nel merito, osserva che il meccanismo della lista bloccata comporta che i parlamentari siano nominati (non eletti) da un ristretto gruppo di persone al vertice delle coalizioni e dei partiti, visto che la scheda elettorale, per la prima volta, non recherà neppure l'indicazione dei candidati. A tale soluzione si perviene da un sistema di segno completamente opposto, quello maggioritario con collegi uninominali, dove i cittadini concorrono direttamente alla scelta degli eletti.

La formula adottata per l'attribuzione del premio di maggioranza, a suo giudizio, contraddice la sua stessa logica. Infatti, la possibilità che una forza politica o una coalizione, con una maggioranza relativa, ma anche modesta, di consensi, ottenga il 55 per cento dei seggi, è un risultato che non trova giustificazione razionale nell'obiettivo della governabilità. Inoltre, l'assegnazione al Senato del premio di maggioranza su base regionale, non è neppure compatibile con il principio proporzionale, perché potrebbe determinare un risultato errato o comunque occasionale, in termini di seggi.

Venendo meno la causa fondamentale del premio di maggioranza nell'elezione del Senato, cioè una maggiore governabilità, la formula appare irragionevole e dunque incoerente con il principio costituzionale dell'uguaglianza del voto.

Ulteriori elementi di incompatibilità si intravedono, a suo avviso, nella mancata attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. È vero che la Costituzione non indica lo strumento con cui promuovere le pari opportunità, ma, a suo giudizio, è indubbio che il legislatore debba farvi fronte. Pertanto, le disposizioni in esame non supererebbero, sotto tale profilo, uno scrutinio di legittimità costituzionale.

Infine, appare inutile e dannosa la previsione di un «capo della coalizione». Oltre a incidere indebitamente sulle prerogative del Presidente della Repubblica, in tal modo il *leader* della parte sconfitta dovrebbe svolgere comunque il ruolo di capo, anche se è prevedibile che la stessa coalizione vorrebbe farne a meno.

In conclusione, ritiene che la riforma prospettata dalla maggioranza rappresenti un'ulteriore manifestazione di prepotenza che produrrà un danno al bipolarismo e gravi conseguenze sul piano della governabilità.

Il senatore MANCINO *(Mar-DL-U)* manifesta la sua preoccupazione per le contraddizioni, le illogicità, le disattenzioni anche formali e i vizi di costituzionalità del testo in esame.

Osserva che la legge elettorale vigente, prevedendo l'assegnazione di un quarto dei seggi con metodo proporzionale, favorisce la frammentazione delle forze politiche e implica, nel sistema di elezione della Camera, che i partiti possano «nominare» i loro candidati accanto a quelli prescelti dal corpo elettorale nei collegi uninominali. Le ipotesi per una valida correzione della legge elettorale però sono state scoraggiate dalla forte contrapposizione fra le parti politiche. A suo avviso, quella che sta per terminare anche a tale riguardo è stata sostanzialmente una legislatura «silente», che ha prodotto danni non marginali, con leggi approvate a colpi di maggioranza.

Ricorda il tentativo del 1953, poi fallito, di correggere in senso maggioritario la legge proporzionale, con un premio di governabilità alle forze che nell'insieme avessero raggiunto più del 50 per cento dei consensi. Quella proposta intendeva contrastare la frammentazione del quadro politico che si prospettava in quell'epoca, soprattutto nei confronti di una destra parlamentare che aveva una certa consistenza. Si chiede come sia possibile parlare di «ritorno al proporzionale» con il progetto in esame, se anche la legge del 1953 fu considerata di stampo maggioritario. Inoltre, appare incomprensibile il giudizio di alcuni esponenti politici e di certi costituzionalisti che tendono a connotare in senso negativo la proposta del cancellierato, da lui sostenuta, attribuendole indebitamente il difetto di implicare un sistema elettorale proporzionale.

La progettata riforma elettorale appare fondata, a suo giudizio, su presupposti del tutto incerti. Ad esempio, è singolare che il ministro Calderoli, notoriamente incline a sistemi politici che consentono decisioni efficienti ed efficaci, aderisca a un sistema che per sua natura determina un grado minore di governabilità. Pur di conseguire la definitiva approvazione della cosiddetta devoluzione, quel Ministro rinuncerebbe alla consistente quota di seggi che potrebbe ottenere nei collegi uninominali del Nord. Preoccupa, allora, il fatto che la maggioranza guardi esclusivamente alle elezioni del 2006, senza curarsi del danno che si arrecherebbe al sistema delle forze politiche e di conseguenza alle condizioni complessive del Paese.

Con riguardo al premio di maggioranza per la Camera, giudica gravemente lesiva del principio democratico la norma in base alla quale una forza politica o una coalizione di partiti, potrebbe ottenere il 55 per cento dei seggi anche a fronte di una percentuale non elevata di voti, senza neanche una soglia minima appena consistente, come prevedeva persino la famigerata legge Acerbo, nella misura del 25 per cento. Inoltre, lo sbarramento del 2 per cento per le liste che fanno parte della coalizione non favorisce l'aggregazione delle forze politiche ed è palesemente orientato a salvaguardare la rappresentanza di alcune piccole formazioni, per motivi di opportunità e di convenienza.

Ritiene poi che i premi di maggioranza previsti per il Senato, in base ai risultati conseguiti in ciascuna singola Regione, non consentono al corpo elettorale di esprimere un voto consapevole. In proposito, rileva anche la possibile incoerenza fra l'indicazione di una coalizione, presentata necessariamente a livello nazionale, e quelle che potrebbero essere utilizzate per ciascuna Regione: la possibilità di presentare tali coalizioni regionali, infatti, sarebbe coerente al sistema di premi regionali, ma sembra inibita dalla lettura dell'articolo 14-*bis* introdotto nella legge elettorale della Camera, applicabile anche al Senato.

Quanto all'attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, a suo avviso l'unico strumento efficace sarebbe l'inammissibilità delle liste che non rispettano la proporzione nella presenza di uno dei due sessi prescritta dalla legge; in ogni caso, non si può ignorare quella prescrizione senza incorrere nella censura costituzionale.

In conclusione, esprime preoccupazione per una riforma che costringe l'elettore a esprimere il proprio voto esclusivamente scegliendo il simbolo di partito, in un momento in cui le ideologie e in generale le culture politiche non hanno più una forza abbastanza consistente. Si riserva, infine, di presentare un emendamento secondo cui, sulla base dei risultati e dei seggi attribuiti ai partiti, i segretari di ciascuna forza politica trasmettono ai Presidenti delle Assemblee elettive l'elenco dei parlamentari da assegnare alla Camera e al Senato: ciò sarebbe il corollario più coerente del sistema elettorale proposto dalla maggioranza.

Il presidente PASTORE, quindi, avverte che l'esame dei disegni di legge sarà momentaneamente sospeso, al fine di valutare una proposta di integrazione dell'ordine del giorno.

L'esame dei disegni di legge è momentaneamente sospeso.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2544-D (RIFORMA DELL'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA)

Il presidente PASTORE riferisce circa il dissenso manifestato in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sulla proposta di integrare l'ordine del giorno dei lavori della Commissione, dalla seduta successiva, con l'esame in sede referente del disegno di legge costituzionale n. 2544-D. Pertanto, mette ai voti la proposta, che risulta approvata.

Il senatore TURRONI *(Verdi-Un)* si dichiara sorpreso della modalità di decisione appena seguita per l'adempimento in questione: esprime al riguardo una critica severa.

Il presidente PASTORE replica ricordando che l'argomento era già stato trattato nella riunione dell'Ufficio di presidenza che ha preceduto

la seduta plenaria: come di consueto, esso è stato rimesso alla valutazione della Commissione, in mancanza di un accordo unanime in quella sede.

IN SEDE REFERENTE

(3633) ***Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge)

(1) ***DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali***

(117) ***TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati***

(290) ***PEDRIZZI. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell' albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore***

(337) ***BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei Deputati***

(614) ***EUFEMI ed altri. – Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(1148) ***RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali***

(1177) ***FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali***

(1294) ***TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali***

(1475) ***DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali***

(1489) ***VILLONE ed altri. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati***

(1693) ***PEDRINI. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati***

(1853) ***Paolo DANIELI. – Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533***

(3343) ***BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali***

(3378) ***BASSANINI e PASSIGLI. – Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali***

(3396) ***SPECCHIA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali***

– e petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti

(Ripresa dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, precedentemente sospeso.

Il senatore TURRONI *(Verdi-Un)* condanna l'agire politico della maggioranza, improntato a suo avviso al mercimonio: l'esigenza di approvare la riforma elettorale e quella costituzionale risponde infatti a una logica di scambio reciproco tra le singole forze politiche dello schieramento di centro-destra, il quale dimostra di precorrere l'impostazione del disegno di legge in esame e di avere già un «capo» cui obbedire.

Il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è ispirato all'intento di modificare il sistema elettorale secondo le convenienze dell'attuale maggioranza, ma contraddice alcune finalità che essa stessa afferma di voler perseguire, come quella di evitare mutamenti di schieramento nel corso della legislatura, con norme cosiddette «anti-ribaltone»: tale evenienza non è infatti scongiurata dal testo in esame. Sotto tale profilo il disegno di legge n. 3633 non assicura alcuna garanzia di governabilità, poiché l'attribuzione dei premi di maggioranza secondo le due diverse formule elettorali può dare luogo a maggioranze disomogenee nei due rami del Parlamento, con un'inevitabile e gravissima paralisi istituzionale; l'ipotesi di un'eventuale modifica della composizione degli schieramenti politici, come quello che si è verificato nel 1994, pur criticabile, è allora senz'altro preferibile rispetto alla prospettiva di un Parlamento bloccato.

A differenza del centro-sinistra che alla fine della precedente legislatura accolse le buone ragioni del centro-destra e rinunciò a modificare unilateralmente la legge elettorale, l'attuale maggioranza si dimostra incurante della forte contrarietà dell'opposto schieramento al disegno di legge in esame; le singole componenti politiche dell'attuale maggioranza appaiono infatti animate dal solo scopo di conseguire il proprio particolare vantaggio, inserendo così questo e altri provvedimenti di fine legislatura in una dinamica di reciproco scambio che prescinde completamente dalle reali esigenze e dai concreti interessi della collettività. Una radicata e diffusa contrarietà a questa riforma elettorale emerge poi, a suo avviso, anche dalla vasta partecipazione registrata alle consultazioni primarie del centro-sinistra, che si sono svolte lo scorso 16 ottobre, dalle proporzioni inattese.

Ricorda che il testo approvato dalla Camera dei deputati deriva dall'approvazione di emendamenti presentati con una palese forzatura del regolamento parlamentare e che invece dovevano a suo avviso essere considerati inammissibili.

Rileva poi l'anomalia di proporre radicali modifiche a un'intera legge formulando un solo articolo, in palese violazione dell'articolo 72 della Costituzione: d'altra parte ritiene che la Carta costituzionale sia spesso avvertita dalla attuale maggioranza di governo come un impedimento al libero

agire politico, come purtroppo è dimostrato da numerosi provvedimenti approvati nel corso della legislatura in corso.

Si sofferma sull'irragionevolezza di prevedere un così variegato spettro di soglie di sbarramento, sottolineando in particolare che, per quanto riguarda l'elezione del Senato, la formulazione utilizzata, in uno dei due casi previsti, consentirebbe anche alle liste che non abbiano superato il tre per cento dei voti validi della circoscrizione di accedere al riparto dei seggi. La cancellazione del sistema maggioritario e dei collegi uninominali vanifica, in maniera a suo avviso del tutto negativa, il proficuo rapporto che si era instaurato tra i cittadini e gli eletti, tradendo il responso di precedenti consultazioni referendarie e segnando un ritorno al passato del tutto inopinato e improvviso, come dimostrano le dichiarazioni anche recenti di molti esponenti di vertice delle forze politiche del centro-destra, nelle quali si manifestava una convinta adesione al sistema maggioritario, prevedendosi anche una articolazione periferica dei rispettivi partiti rispondente alla suddivisione del territorio nazionale in collegi uninominali.

In conclusione, ritiene che la riforma elettorale si rivelerà controproducente per le stesse forze politiche che la sostengono e auspica che non si traduca in un gravissimo *vulnus* per il Paese come purtroppo potrebbe verificarsi nel caso di formazione di maggioranze divergenti nelle due Camere; preannuncia la ferma e radicale opposizione del suo gruppo politico al disegno di legge n. 3633.

Ha quindi la parola il senatore VITALI *(DS-U)*, il quale esprime in primo luogo il proprio apprezzamento per gli interventi che lo hanno preceduto, nei quali sono già state evidenziate le numerose e gravi contraddizioni che il testo in esame presenta. La legge n. 148 del 1953 fu denominata «legge truffa» per la previsione del premio di maggioranza da attribuire alle forze politiche che avessero superato la maggioranza assoluta dei voti validi; tale legge era funzionale al consolidamento della maggioranza neocentrista che intendeva così rendersi autonoma dai condizionamenti di altre forze politiche. La mancata attribuzione del premio di maggioranza in quella circostanza fu a suo avviso un fatto positivo sul piano storico-politico, consentendo un'evoluzione degli schieramenti e delle forze politiche, pur nel quadro di un sistema politico bloccato come quello dell'epoca. Ritiene discutibile riproporre oggi quel meccanismo, concepito cinquant'anni fa, soprattutto se in una forma meno garantista: sottolinea, infatti, che la legge del 1953 richiedeva il superamento di una soglia del cinquanta per cento dei voti validi per l'attribuzione del premio di maggioranza, requisito del tutto assente nel testo all'esame della Commissione; il premio di maggioranza così prefigurato provocherebbe quindi un evidente *deficit* di rappresentatività della volontà degli elettori.

L'intento strumentale perseguito con il disegno di legge in esame emerge con forza dallo stravolgimento del principio bipolare: la finalità che la legge elettorale deve perseguire è a suo avviso quella di consentire la costituzione di coalizioni stabili, sottoposte al voto degli elettori, e idonee a assicurare la governabilità; ritiene che tale finalità possa essere con-

seguita anche con formule diverse da quella prevista dalla legge elettorale vigente, come ad esempio è quella per le elezioni provinciali. L'esito delle consultazioni primarie svoltesi lo scorso 16 ottobre testimonia la volontà dei cittadini di tornare a partecipare attivamente alla vita politica, da un lato, e di reagire al colpo di mano compiuto alla Camera dei deputati con l'approvazione del disegno di legge in esame, dall'altro. La forzatura non consiste tanto nell'approvazione della riforma sul finire della legislatura, bensì nel suo rispondere soltanto a finalità di parte, di convenienza politica di un solo schieramento politico. Sono a suo avviso insufficienti le motivazioni che il presidente ha addotto nella sua relazione introduttiva a sostegno della necessità di questa riforma elettorale: pur concordando nel deprecare il fenomeno delle cosiddette «liste civetta», ritiene infatti che fosse sufficiente intervenire sulle disposizioni della legge elettorale vigente. Quanto alla tesi secondo la quale la legge elettorale vigente non garantirebbe l'omogeneità politica delle due Camere, sottolinea come il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati assicuri ancor meno tale omogeneità, come evidenziato dal pregevole *dossier* predisposto dal Servizio Studi del Senato. Il Parlamento che dovesse essere eletto in applicazione della nuova legge elettorale sarebbe caratterizzato da una forte frantumazione delle forze politiche e da una sostanziale ingovernabilità; ribadisce pertanto la propria contrarietà al superamento della vigente legge, che i cittadini hanno mostrato di apprezzare in quanto consente loro di scegliere chiaramente uno schieramento politico.

Pur ritenendo che la riforma sia finalizzata a minimizzare l'annunciata sconfitta elettorale del centro-destra e a prefigurare probabili disgregazioni delle future maggioranze politiche, non condivide l'analisi secondo la quale una riforma elettorale sarebbe del tutto estranea alle esigenze della collettività: ritiene infatti che delineare un sistema politico e istituzionale efficace e coeso sia strumento indispensabile proprio ai fini di contrastare il declino economico italiano. Tuttavia la proposta della maggioranza contrasta con queste stesse finalità, poiché prefigura un sistema inefficace e contraddittorio. Ribadisce che sarebbe invece sufficiente modificare la vigente legge elettorale, prevedendo ad esempio un sistema di elezione a doppio turno o anche introducendo meccanismi proporzionali, purché essi siano funzionali alla governabilità, come garantisce la legge elettorale provinciale.

La previsione di liste bloccate avrà a suo avviso effetti devastanti sul sistema politico e sul rapporto tra elettori ed eletti, generando una forma di esasperata partitocrazia, nella quale la determinazione della composizione del Parlamento sarà in sostanza demandata ai vertici di partito. Ritiene poi palesemente incostituzionale l'omissione di qualsivoglia meccanismo volto a dare attuazione al principio di pari rappresentanza nelle cariche elettive sancito dall'articolo 51 della Costituzione. Un'ulteriore irrazionalità del disegno di legge n. 3633 consiste, per quanto riguarda il Senato, nella inconciliabilità di un premio attribuito su base regionale, da un lato, e di un'indicazione di coalizione, programma e *leader* che deve invece avvenire – come emergerebbe dal testo – su base nazionale, dall'al-

tro. Un ulteriore elemento di irragionevolezza è dato dalla disomogeneità complessiva del sistema elettorale del Senato, che risulta dalla somma di ben cinque distinte formule elettorali: una per l'elezione del collegio uninominale della Valle d'Aosta, una per i seggi assegnati alla regione Molise, quella per i seggi della regione Trentino-Alto Adige, la legge per i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, e infine quella generale che opera per i restanti seggi elettivi.

Conclude ribadendo la propria forte contrarietà alla proposta in esame, che delinea un sistema inefficace, contraddittorio, suscettibile di provocare effetti non voluti neppure dall'attuale maggioranza politica, e approvata soltanto per un calcolo politico di parte e destinata a dar vita a un Parlamento più frantumato e meno efficiente.

Il senatore PETRINI *(Mar-DL-U)* sottolinea l'importanza del sistema elettorale per il sistema politico e la necessità che il primo sia stabile, così che spesso venga addirittura fissato, nelle sue forme essenziali, nelle Costituzioni democratiche. Non in quella italiana, in vero, anche se nell'Assemblea costituente la questione fu avvertita, come si desume dal noto ordine del giorno relativo al rapporto tra forma di Governo e sistema elettorale. Infatti, quando fu modificato il sistema elettorale, nel 1993, il sistema politico subì un tale cambiamento che si cominciò a parlare di seconda Repubblica. Inoltre, il nuovo sistema elettorale ha dato inizio a un periodo universalmente definito di transizione verso un altro e definitivo assetto, fondato sulla competizione bipolare e sull'alternanza democratica, come elementi naturali della dinamica politica. Al contrario, il progetto di riforma elettorale in esame fa regredire tale processo, senza ragioni fondate né a seguito di un dibattito reale circa un supposto fallimento del sistema elettorale maggioritario. Quest'ultimo, piuttosto, nella legislatura in corso è stato quanto mai enfatizzato, tanto da essere usato come pretesto per una ipertrofia delle ragioni di maggioranza. Infatti, l'attuale maggioranza politica ha esercitato le sue prerogative in pieno e persino con prepotenza, proprio come nel caso in esame. D'altra parte, non si potrebbe ragionevolmente sostenere che solo un sistema elettorale proporzionale sia aderente al principio democratico, considerata l'esperienza di molti paesi democratici in cui si applicano sistemi elettorali di tipo maggioritario. Inoltre, va ricordato che la virtù principale dei sistemi elettorali proporzionali, di essere cioè più rappresentativi degli orientamenti politici di tutto il corpo elettorale e di concentrare nel Parlamento l'esercizio della sovranità democratica, era stata vanificata, nell'esperienza italiana, da quelle pratiche di mediazione estenuanti e contorte tra i partiti, che hanno mortificato sia la volontà degli elettori sia le prerogative del Parlamento. Pertanto, la scelta di un nuovo sistema elettorale, prevalentemente maggioritario, si fondò su basi solide, nell'intento di dare più efficienza al sistema politico. L'attuale maggioranza parlamentare ritiene che tale esigenza sia fatta salva anche dal progetto in esame, soprattutto mediante il premio di maggioranza. Egli ritiene, invece, che la discriminante più significativa per valutare l'efficienza del sistema elettorale al fine di garan-

tire un'effettiva sovranità degli elettori, sia da individuare nella possibilità o meno di determinare già al momento delle elezioni l'equilibrio politico della legislatura, riducendo la possibilità di alterazioni della volontà manifestata dal corpo elettorale. Le recenti elezioni tedesche hanno dimostrato che un sistema elettorale come quello che si sta discutendo avrebbe assegnato ai cristiano-democratici, partito di maggioranza relativa, una sovrappiù di circa 100 seggi sui 600 complessivi del Bundestag, in larga parte sottratti ai socialdemocratici, che hanno conseguito un numero di suffragi quasi uguali a quelli del maggiore concorrente. Non sarebbe certamente un risultato razionale e coerente alla qualificazione del sistema come proporzionale. Inoltre, va rilevato che le regole del dibattito parlamentare nella legislatura in corso, sono state più volte compresse e piegate agli interessi della maggioranza, ma nel caso in esame ciò avviene in modo clamorosamente grave: con un emendamento maturato all'ultima ora, alla Camera è stato introdotto un nuovo sistema elettorale. Si deve riflettere, pertanto, sulle regole della democrazia e del confronto parlamentare: l'approvazione di ampie riforme costituzionali a maggioranza e l'alterazione delle procedure legislative, evocano esperienze tra le più negative come alcune di quelle vissute in certi paesi sudamericani. Alla Camera dei deputati, il progetto di legge è stato approvato senza una discussione effettiva, mentre un tentativo di dialogo compiuto da un autorevole esponente dell'opposizione in prossimità dell'esame in Senato, è stato respinto con l'argomento del tempo scaduto, come se prima vi fosse stata la possibilità di un vero dibattito. In tal modo tutti, maggioranza e opposizione, restano vittime di disegni concepiti e realizzati fuori del Parlamento e funzionali a interessi che non sono quelli della democrazia, ma di una parte politica contro l'altra. Anche il dibattito in corso in Commissione e quello che seguirà nell'Assemblea del Senato, sono viziati dal pregiudizio della maggioranza, di voler approvare la legge comunque, senza ascoltare le ragioni dell'opposizione. Ma così come la maggioranza può legittimamente imporre la propria volontà nel realizzare un programma di governo, non dovrebbe farlo, invece, quando sono in questione le regole della competizione politica e della vita democratica, come nel caso della legge elettorale. Sarebbe irresponsabile, infatti, rimettere alle contestazioni di piazza ogni manifestazione di dissenso, ma questo può avvenire proprio quando manca il dialogo con le voci critiche legittimamente presenti in Parlamento.

Il senatore KOFLER *(Aut)* si associa alle obiezioni rivolte al progetto di riforma elettorale e alle censure dirette a una scelta dei tempi particolarmente inadatta. Vale, infatti, il principio indiscutibile che non si possono cambiare le regole durante il gioco. Si dichiara dunque preoccupato e perplesso su quanto avvenuto alla Camera dei deputati nell'esame del progetto di legge, in particolare perché era stata ignorata sin dall'inizio la clausola costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche. Successivamente, tale lacuna è stata colmata, rimediando a un errore davvero enorme, perché altrimenti sarebbe venuta meno ogni forma di rappresentanza delle minoranze linguistiche. Nel testo in esame, dunque, vi sono al

riguardo misure di tutela appropriate, mantenendosi per il Senato una elezione in collegi uninominali ed escludendo, per la Camera dei deputati, l'applicazione di ogni soglia di sbarramento per le forze politiche che siano espressione di minoranze linguistiche. Tuttavia egli annuncia un emendamento rivolto all'attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, in tema di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive. Senza tale adeguamento, sarebbe posta in dubbio la stessa legittimità costituzionale della nuova legge. Inoltre, un emendamento della sua parte politica sarà diretto a introdurre il voto di preferenza, nelle elezioni della Camera, almeno per le liste rappresentative di minoranza linguistiche, secondo una tradizione consolidata che corrisponde alla sensibilità degli elettori in quei territori. Si riserva una valutazione compiuta sul disegno di legge, anche in ragione dell'atteggiamento che la maggioranza vorrà assumere sugli emendamenti appena annunciati.

Il senatore BASSANINI *(DS-U)* nota che nessun senatore della maggioranza è finora intervenuto nel dibattito e ricorda che la scelta dei sistemi elettorali può essere multiforme nelle diverse esperienze democratiche. Si sofferma quindi sull'esperienza italiana, dalla legge Acerbo dei primi anni venti del secolo scorso fino alla determinazione, maturata nell'Assemblea costituente ma non consolidata nella Costituzione, di adottare, anche come reazione a quel sistema, una formula elettorale proporzionale con liste concorrenti e voto di preferenza per la Camera dei deputati e un sistema sostanzialmente proporzionale con collegi uninominali al Senato. Quindi si pervenne, alla fine della prima legislatura, al tentativo di attribuire un premio in seggi alla coalizione di partiti che avesse conseguito la maggioranza assoluta dei voti nelle elezioni della Camera dei deputati: il tentativo fallì alla prova delle elezioni e si proseguì con il sistema elettorale proporzionale, con maggioranze più o meno stabili, fino alla svolta del 1993. Allora avvenne che un *referendum* popolare ebbe l'effetto di tracciare un indirizzo sul quale è fondato il sistema vigente, prevalentemente maggioritario. Tale sistema è oggetto di giudizio quanto al suo stesso funzionamento, materia di riflessione per un bilancio sereno e approfondito. Indubbiamente esso ha favorito, insieme ad altri fattori, l'evoluzione del sistema politico in senso bipolare e anche una relativa stabilità delle maggioranze e dei Governi. Ciò è accaduto anche se nel 1994, alla prima applicazione del nuovo sistema elettorale, non si formò una maggioranza certa e coerente nei due rami del Parlamento. Infatti, già dal 1996 la competizione bipolare si perfezionò, con il successo di una coalizione, sia pure di stretta misura e attraverso accordi di desistenza elettorale, che successivamente determinarono cambiamenti interni alla maggioranza. Nel 2001, l'ulteriore esperienza del nuovo sistema elettorale, determinò invece una maggioranza certa, ampia e omologa in entrambi i rami del Parlamento. Si tratta certamente di un sistema che produce maggioranze composite, sottoposte a tensioni interne, a possibili adattamenti e anche a periodiche crisi. Pertanto non è irragionevole concepire ed elaborare correzioni adeguate e coerenti, anzitutto nel metodo. Quanto a questo,

sarebbe comunque da evitare il ricorso alla volontà unilaterale della maggioranza, quando si tratta delle regole comuni. Invece si preferisce imporre un nuovo sistema elettorale con atto di imperio, del quale non si comprende né il fondamento né la finalità funzionale: non certo la riduzione della frammentazione politica, che anzi sarebbe incentivata da soglie di sbarramento così basse; non il carattere eterogeneo delle coalizioni, che piuttosto sarà incrementato dalla necessità di aggregare ogni formazione utile a conseguire il premio. Il testo in esame, pertanto, non dà un contributo significativo per risolvere gli aspetti critici del sistema attuale, mentre ne inficia gli elementi di pregio: la lista bloccata invece dei collegi uninominali, vanifica la possibilità di un rapporto più diretto tra elettori ed eletti; la stabilità di governo, conseguita gradualmente ma con un'approssimazione significativa nell'esperienza successiva al 1993, sarà posta in crisi sin dall'origine, sia a causa dei diversi sistemi elettorali della Camera e del Senato, per il quale si prevede un irrazionale premio su base regionale, sia perché le componenti marginali delle coalizioni avranno minori remore alla ricerca di tensioni interne alla maggioranza. Si indebolisce, perciò, anche la capacità di guida politica del Presidente del Consiglio nei confronti della propria maggioranza. Inoltre, mentre alla Camera si garantisce una maggioranza alla coalizione vincente in termini di voti, anche se non abbastanza ampia e comunque inferiore a quella che sarebbe possibile ottenere con il sistema vigente, al Senato la stessa coalizione, pur vincente in termine di voti come alla Camera, potrebbe soccombere nell'assegnazione dei seggi. Un premio di maggioranza regionale, infatti, può determinare risultati stravaganti: ad esempio chi ha ottenuto sul piano nazionale più voti e più seggi in via provvisoria può avere in definitiva meno seggi con la distribuzione dei premi. Mentre sarebbe compatibile con l'attuale assetto costituzionale che nelle due Camere si formino maggioranze diverse per volontà degli elettori, sarebbe invece irrazionale, incongruo e illegittimo, anche sotto l'aspetto costituzionale, che ciò possa avvenire a causa degli effetti distorsivi del sistema, nonostante l'univoca volontà desumibile dal voto popolare. Tale elemento critico ha una sua importanza anche riguardo al principio dell'uguaglianza del voto, che va garantito attribuendo la stessa capacità e la stessa potenzialità al voto di ciascun elettore, salvo un risultato corretto, ma nel rispetto del principio, come nel caso del premio di maggioranza previsto per la Camera dei deputati. In quest'ultimo caso, infatti, chi ha vinto le elezioni ottiene più seggi di quanti ne avrebbe in ragione proporzionale, al fine di assicurare una stabilità di governo. Invece, per il Senato si prevede un sistema di premi regionali che potrà determinare una distribuzione dei seggi in misura incoerente sia al voto popolare, sia all'esigenza di assicurare una maggioranza certa. Un ulteriore elemento di incostituzionalità è dovuto al fatto che vi potranno essere casi in cui da una Regione non possano essere eletti senatori: ciò è reso possibile dalla prescrizione di soglie rigide, non eventuali ma sempre necessarie, cosicché se nessun competitore supera la soglia, non potranno esservi eletti. In proposito, egli ricorda che la Corte Costituzionale ha affermato più volte che i sistemi di elezione di

organi essenziali al funzionamento delle istituzioni devono comunque assicurare la formazione di quegli organi. Ritiene, quindi, che i difetti funzionali del testo in esame sono molto gravi e segnala che un intervento del giudice delle leggi a tale riguardo sarebbe reso assai problematico dal rischio di incidere sulla vitalità del sistema democratico. Inoltre, rileva ancora quanto grave sia la possibilità di maggioranze diverse tra Camera e Senato, dovuta non a un indirizzo del corpo elettorale ma a un espediente artificioso, che permette l'attribuzione del premio in alcune regioni e non in altre. In conclusione, osserva che vi sono molti sistemi elettorali già sperimentati, in senso proporzionale corretto o di tipo maggioritario, ritenendo possibile e anche ragionevole cambiare quello vigente, ma considerando irrazionali e incongrui i metodi e i contenuti propri del progetto in esame.

Il senatore MALAN *(FI)* ricorda che la citata legge elettorale del 1953, allora biasimata con termini ingiuriosi, è stata largamente rivalutata proprio dagli eredi politici dei critici del tempo. Allo stesso modo, si assiste a una rivalutazione, perfino con toni celebrativi, della figura politica di Alcide De Gasperi, protagonista di quella vicenda, ancora da parte degli stessi epigoni dei critici dell'epoca. Ricorda, inoltre, la nota definizione della democrazia come di un sistema certamente imperfetto ma priva di un'alternativa migliore. Riferendo tale giudizio ai sistemi elettorali, come è ben possibile, anche il progetto in esame dovrebbe essere considerato, a suo parere, con un metodo analogo: infatti, l'argomento critico secondo il quale esso non assicura maggioranze certe nelle due Camere, può essere rivolto anche al sistema vigente. Inoltre, il progetto di riforma comunque dà un incentivo alle coalizioni elettorali, certamente alla Camera con il premio nazionale, ma anche al Senato, dove per ottenere i premi regionali è conveniente competere in coalizione. La possibilità che ciò avvenga in modo difforme tra regioni, riproduce in misura ridotta quanto è già possibile, con il sistema vigente, nella pluralità estrema dei collegi elettorali: in ciascuno di essi, infatti, può prevalere, con la maggioranza relativa dei voti, il candidato dell'una o dell'altra, ovvero di altra, coalizione o forza politica. Quanto alle soglie di sbarramento, ritenute troppo basse, osserva che il sistema attuale non ha impedito, mediante le trattative precedenti alle candidature nei collegi uninominali, che anche quelle forze politiche che non avessero conseguito il 4 per cento dei voti nella quota proporzionale per la Camera dei deputati, abbiano poi costituito propri gruppi parlamentari, espresso ministri e sottosegretari di Stato, ed esercitato un'influenza notevole negli equilibri politici, sia di maggioranza sia di opposizione. Inoltre, la critica fondata sul nuovo testo dell'articolo 51 della Costituzione, non tiene conto della finalità sostanziale di quella disposizione di tutela, desumibile agevolmente dai dibattiti parlamentari. Altrimenti, tutte le leggi elettorali che non prevedono specifiche misure di garanzia per la rappresentanza femminile, sarebbero perciò viziate da illegittimità costituzionale. Allo stesso riguardo osserva che la ritenuta necessità di misure specifiche di tutela per garantire le pari opportunità avrebbe

dovuto indurre, alla Camera, ad approvare, non a negare nel segreto del voto, almeno uno degli emendamenti che, in una misura o nell'altra, erano diretti a dar seguito a quel principio costituzionale. Quanto alla tutela delle minoranze linguistiche, la preannunciata proposta di introdurre il voto di preferenza nelle elezioni della Camera per le liste che competono nelle regioni interessate, sembra trascurare il fatto che la legge vigente non ammette il voto di preferenza per la quota proporzionale della Camera dei deputati. Riguardo alla critica rivolta al supposto indebolimento del vincolo di maggioranza, dovuto alla riforma in esame, replica che gli stessi argomenti sono invece rovesciati nel contrario quando si discute della riforma costituzionale approvata da ultimo alla Camera, che peraltro è coerente alle proposte avanzate a suo tempo a tale proposito da partiti che oggi sono all'opposizione. Infine, sul tempo utile per approvare una riforma elettorale, ricorda non solo l'esempio del 1953 ma anche altri casi, nei quali non si è ritenuto affatto che la fine prossima della legislatura fosse un impedimento.

Il presidente PASTORE, quindi, invita gli altri senatori che vorranno intervenire nella discussione generale a tenere conto che ciò sarà possibile sia in una seduta da convocare per mercoledì 2 novembre alle ore 17, sia nella seduta successiva, che sarà convocata per lunedì 7 novembre. Ricorda, inoltre, che per il 7 novembre alle ore 15 è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, da riferire al testo del disegno di legge n. 3633, già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE avverte che la Commissione sarà convocata per mercoledì 2 novembre alle ore 17: nell'ordine del giorno, oltre agli argomenti già presenti per la seduta in corso, saranno compresi, come stabilito dianzi, il disegno di legge costituzionale n. 2544-D (riforma dell'ordinamento della Repubblica) nonché eventuali disegni di legge di conversione di decreti-legge, in particolare del decreto n. 182 del 2005 (in materia di agricoltura), se trasmesso dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,30.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2005

762ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(3617) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria***

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta del 21 ottobre scorso.

Il relatore FERRARA *(FI)*, alla luce dei chiarimenti emersi dal dibattito, illustra una proposta di parere sul testo, riportati in allegato.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, dopo aver ribadito i chiarimenti già offerti nella documentazione depositata agli atti della Commissione nella scorsa seduta dedicata all'esame del provvedimento in titolo sugli articoli 1 e 2, precisa che le maggiori entrate associate all'articolo 1 devono considerarsi al netto delle somme spettanti ai comuni. La quantificazione dei maggiori accertamenti, infatti, è riferita, prudenzialmente, al solo incremento della capacità operativa dell'Agenzia delle Entrate rispetto a quella già pianificata attraverso le nuove assunzioni. Precisa, altresì, che la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento non comporta oneri ulteriori eccedenti la quota loro spettante in ragione della collaborazione prestata, posto comunque che l'attività ammini-

strativa di controllo e accertamento rimane di completa competenza dell'Agenzia delle Entrate. Esprime poi la contrarietà del Governo rispetto alla condizione indicata al numero 6 in quanto l'articolo 8, comma 2, riguarda la decontribuzione previdenziale e la formulazione proposta dal relatore non rende certa la portata della norma. In relazione poi alla condizione illustrata al numero 2, precisa che la spesa per l'anno 2006 dovrebbe essere indicata in 17 milioni di euro mentre quella per il 2007 in 10 milioni di euro.

Interviene il senatore MORANDO *(DS-U)* per sostenere che, a suo giudizio, le osservazioni e le condizioni contenute nel parere testè illustrato non sono condivisibili. In particolare, per quanto riguarda lo scostamento tra gli effetti in termini di saldo netto da finanziare e quelli in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni associato all'articolo 2, ricorda che durante le precedenti sedute era stato richiesto un chiarimento, non recepito nella proposta di parere, volto a specificare meglio i criteri utilizzati per la costruzione dei bilanci. In relazione poi all'altro aspetto relativo alle stime di incremento del gettito per effetto del nuovo sistema di riscossione di cui all'articolo 3, non ritiene soddisfacente il chiarimento indicato nel parere.

Ritiene, inoltre, del tutto inaccettabile e potenzialmente suscettibile di determinare un grave precedente, il presupposto di cui alla lettera *b)* della proposta di parere illustrata. Esso appare infatti in palese contraddizione con il criterio di universalità del bilancio secondo il quale le maggiori entrate affluiscono al lordo, e non al netto, delle maggiori spese sostenute dai comuni per svolgere gli accertamenti. Anche il presupposto successivo ritiene che sia tecnicamente infondato in quanto presenta un tipo di argomentazione viziata di circolarità: il relatore aveva infatti segnalato il rischio di comportamenti elusivi posti in essere dalle imprese in attuazione dell'articolo 7, successivamente il Governo risponde che agli eventuali comportamenti elusivi si provvederà in sede di accertamento. Si tratta quindi di un ragionamento poco condivisibile e che non risolve i rilievi formulati.

Per quanto concerne infine le condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, condivide quella indicata al numero 1, auspicando che il Governo presenti un emendamento che sia davvero in grado di recepirne i contenuti, mentre su quella di cui al numero 2, ammesso che gli importi indicati dal Sottosegretario siano davvero congrui, ritiene che si utilizzino le risorse già stanziate dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2005 per coprire gli ulteriori oneri recati dal provvedimento in titolo. Si tratta quindi di un caso nel quale una molteplicità di norme trovano coperture sulle medesime risorse, secondo modalità poco rispondenti alle norme di contabilità di Stato.

Il presidente AZZOLLINI ritiene opportuno tener conto delle osservazioni testé svolte dal senatore Morando sul presupposto indicato con la lettera *b)* che contemperi i chiarimenti offerti dal Governo – volti a

confermare che le maggiori entrate scontate in bilancio tengono già conto degli oneri sostenuti dai comuni per svolgere gli accertamenti – e dall'altro il principio di universalità del bilancio. Per quanto concerne l'altra osservazione relativa alla condizione numero 2, rileva che la proposta di parere è finalizzata ad escludere che con le stesse somme si possano coprire due norme di spesa.

Il relatore FERRARA *(FI),* preso atto dei rilievi emersi, illustra una nuova proposta di parere, anch'essa riportata in allegato al resoconto.

Il senatore MORANDO *(DS-U)*, in dichiarazione di voto contrario, rileva che, a suo giudizio, la nuova proposta non recepisce nessuna delle considerazioni precedentemente svolte.

Accertata la verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva infine la nuova proposta di parere del relatore.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore FERRARA *(FI)* illustra gli emendamenti, trasmessi dalla Commissione di merito, relativi all'articolo 1 e 2 ovvero recanti articoli aggiuntivi ai suddetti articoli, del provvedimento in titolo. Per quanto di competenza, in ordine all'articolo 1, segnala che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate, non quantificati e non coperti, dagli emendamenti: 1.10, 1.13, 1.0.5 e 1.0.9.

Riscontra, poi, l'esigenza di valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte: x1.1 (valutando l'opportunità di includervi una clausola di invarianza), 1.1 (in relazione al quale occorre valutare la portata della nozione di «somme recuperate»), 1.8 e 1.9, 1.14 (in conseguenza dell'attribuzione del 50 per cento delle somme riscosse agli enti locali); 1.2 e 1.7 (che estendono il meccanismo di partecipazione dei comuni agli accertamenti fiscali diversi dall'imposta sul reddito delle persone fisiche), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 (da valutare in relazione al testo); 1.11, 1.18, 1.19, 1.20 (che prevedono anche il coinvolgimento delle regioni nel suddetto meccanismo di partecipazione agli accertamenti) 1.0.6 e 1.0.7 (in relazione ai quali occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata dei relativi effetti al fine di valutare la congruità della copertura indicata, peraltro si segnala che nella proposta 1.0.7 coesistono una clausola di invarianza e una copertura). In merito all'articolo 2, segnala che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate, non quantificati e non coperti, dagli emendamenti 2.10, 2.21, 2.22, 2.0.2 e 2.0.3 (che reca impropriamente una copertura permanente di spese non modulabili a valere su risorse quantificate annualmente dalla tabella C della legge finanziaria). Occorre, poi, valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte: 2.5 (dei cui effetti occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata posto che reca una copertura particolarmente significativa di cui occorre però adeguare la cadenza);

2.7 (di cui occorre valutare se non determini oneri indiretti relativi all'aumento del numero dei membri del consiglio di amministrazione della Simest SpA.); 2.14 (che modifica la disciplina in materia esenzioni IVA); 2.17, 2.18 (relativo alla rettifica delle dichiarazioni sui redditi delle persone fisiche); 2.0.1 (dei cui effetti occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata al fine di verifcare la congruità della copertura); 2.0.7 e 2.0.8 (che prorogano i termini di pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici).

Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti relativi ai suddetti articoli.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario sulle proposte 1.10, 1.13, 1.0.5, 1.0.9, 1.1, 1.8, 1.9, 1.14, 1.2 e 1.7. Propone altresì di rinviare l'esame delle proposte 1.11, 1.18, 1.19, 1.20, 1.0.6 e 1.0.7, nonché di tutte le proposte segnalate dal relatore all'articolo 2 al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti dei connessi rilievi finanziari. Rileva infine l'idoneità degli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 a recepire la condizione espressa dalla Commissione in relazione all'articolo 1 del testo.

Sulla proposta 1.14 interviene il senatore EUFEMI *(UDC)* manifestando perplessità per l'avviso contrario del Governo. Si tratta infatti di un emendamento che reca entrate aggiuntive rispetto alle previsioni del Governo, come dichiarato dal Sottosegretario; sono peraltro molto prudenziali (dato che le previsioni di cassa sono molto inferiori rispetto alla competenza).

Il senatore MORANDO *(DS-U)* fa presente che dato il livello di scarso rigore seguito nel parere sul testo, appare incoerente l'avviso contrario del Governo su emendamenti che peraltro sono migliorativi rispetto al testo stesso.

Il PRESIDENTE propone di esprimere parere condizionato sulla proposta x1.1 al fine di includervi una clausola di invarianza degli oneri, nonché avviso contrario, senza tuttavia l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.2 e 1.7, in coerenza col parere reso sul testo. Propone, altresì, di accantonare l'esame delle proposte indicate dal Governo, di esprimere avviso contrario sugli emendamenti 1.1, 1.8, 1.9, 1.14, 1.10, 1.13, 1.0.5 e 1.0.9 e di indicare nel parere che le proposte 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 risultano idonee a recepire la condizione già espressa sull'articolo 1 del testo.

Propone infine di rinviare il seguito dell'esame dei restanti emendamenti.

Il RELATORE illustra quindi una proposta di parere sugli emendamenti del seguente tenore: «La Commissione, esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge di conversione, nonché agli articoli da

1 a 2 del decreto-legge ovvero quelli recanti articoli aggiuntivi ai suddetti articoli, ad eccezione delle proposte 1.11, 1.18, 1.19, 1.20, 1.0.6, 1.0.7, 2.10, 2.21, 2.22, 2.0.2, 2.0.3, 2.5, 2.7, 2.14, 2.17, 2.18, 2.0.1, 2.0.7 e 2.0.8, esprime parere non ostativo sull'emendamento x1.1 a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, venga introdotta al capoverso 44 una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. Esprime, inoltre, parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 1.1, 1.8, 1.9, 1.14, 1.10, 1.13, 1.0.5 e 1.0.9, parere contrario sulle proposte 1.2 e 1.7 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati rilevando, in particolare, l'idoneità delle proposte 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 a recepire la condizione espressa in ordine all'articolo 1 del testo.».

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 17,45, riprende alle ore 18,05.

IN SEDE REFERENTE

(3614) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008***

– (Tabb. 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006

(3613) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la discussione generale congiunta è stata conclusa e che sono state già svolte le repliche dei relatori e del Governo.

Prende la parola incidentalmente sui lavori della Commissione il senatore MORANDO *(DS-U)*, al fine di riproporre una esigenza già avanzata da parte dei Gruppi di opposizione in merito alla attendibilità dei documenti di bilancio così come licenziati dal Consiglio dei ministri e conseguentemente all'impatto che ne deriverà sull'andamento dei lavori in Commissione. In proposito, il ministro Tremonti aveva dichiarato proprio dinanzi alle Commissioni bilancio che non vi sarebbero state significative variazioni rispetto alle previsioni tendenziali ed invece dopo soli cinque giorni il Governo ha emanato un decreto-legge recante misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica del 2005. Questo provvedimento, peraltro, è stato presentato presso l'altro ramo del Parlamento e non in Senato, ove è iniziata la prima lettura dei documenti di bilancio. È apparsa inoltre sulla stampa la notizia di un presunto *maxi* emendamento sostitutivo del disegno di legge finanziaria e nel contempo si sta già avanzando l'ipotesi del ricorso alla questione di fiducia sull'ap-

provazione del nuovo testo predisposto dal Governo. Al riguardo, egli osserva che, pur rientrando nelle prerogative dell'Esecutivo, la predisposizione di una proposta emendativa complessiva volta a sostituire gran parte dei provvedimenti attualmente all'esame del Parlamento, è al tempo stesso diritto della Commissione conoscere le reali intenzioni del Governo e organizzare di conseguenza i propri lavori. Più esattamente, rileva come ci si trovi di fronte a due ipotesi alternative. Da un lato, infatti, il Governo potrebbe elaborare la sua proposta assieme alla sua maggioranza al di fuori della sede parlamentare e poi imporne l'approvazione eventualmente con il ricorso al voto di fiducia; dall'altro lato, viceversa, il *maxi* emendamento ipotizzato potrebbe recepire il lavoro svolto dalla Commissione accogliendo le principali modifiche introdotte in tale sede e così rispettando la dignità del lavoro dei parlamentari. In questo secondo caso, l'opposizione si potrebbe impegnare a operare una severa selezione degli emendamenti da presentare in Assemblea. Del resto, anche per quanto riguarda il dibattito in Commissione, le forze politiche che si riconoscono nell'Unione hanno già segnalato poche decine di emendamenti su cui si dovrebbe concentrare l'attenzione. La maggioranza, da parte sua, dovrebbe pertanto individuare le proposte che ritiene fondamentali, sulle quali si potrebbe approfondire la discussione.

Riguardo alla ipotesi di un *maxi* emendamento, il vice ministro VEGAS precisa che il Governo sta effettivamente studiando una riformulazione dell'articolo 44 del disegno di legge finanziaria concernente il Fondo famiglia e solidarietà. Questo nuovo testo sarà predisposto in vista dell'esame in Assemblea, ma ciò non toglie che il dibattito in Commissione mantiene una sua rilevanza di cui si dovrà tenere conto. Chiarisce tuttavia che la manovra finanziaria per il 2006 si muove all'interno di un percorso ben definito di riduzione del rapporto tra *deficit* e prodotto interno lordo, in linea peraltro con precise determinazioni assunte in sede di Unione europea. Nel riconoscere le prerogative della Commissione bilancio, che può ovviamente introdurre miglioramenti ai provvedimenti in esame, egli sottolinea però che non potranno essere accolte proposte dirette ad incrementare la spesa o ad alterare i cardini essenziali della manovra.

Nel prendere atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, il senatore GIARETTA *(Mar-DL-U)* pone in evidenza l'atteggiamento dell'opposizione che non ha presentato un numero significativamente alto di emendamenti e ha peraltro già indicato i temi principali su cui intende approfondire la discussione. Gioverebbe pertanto alla serietà e all'efficacia dei lavori della Commissione, se anche le forze di maggioranza indicassero esplicitamente le proprie priorità politiche riguardo alla manovra finanziaria.

Il senatore RIPAMONTI *(Verdi-Un)*, considerando la concreta eventualità che il futuro maxi emendamento presentato dal Governo possa es-

sere sottoposto a voto di fiducia, esprime la preoccupazione che al Parlamento venga sottratto di fatto l'esame dei contenuti della manovra e chiede pertanto al Vice Ministro un'esposizione più puntale circa il testo che sarebbe in corso di elaborazione.

Il senatore Paolo FRANCO *(LP)* sottopone al Presidente della Commissione, nonché relatore sul disegno di legge finanziaria, l'esigenza che tutte le proposte emendative siano prese nella giusta considerazione, pur riconoscendo la validità delle argomentazioni avanzate dagli altri senatori in merito alla individuazione delle problematiche più rilevanti.

Il presidente AZZOLLINI *(FI)* ricorda come egli stesso, in qualità di relatore al disegno di legge finanziaria, si sia limitato alla presentazione di un solo emendamento preannunciando soltanto la presentazione di un'ulteriore proposta concernente il tema dei contributi agricoli unificati. Crede quindi di aver dato un personale contributo al metodo di lavoro testé caldeggiato dall'opposizione, nel senso di concentrare l'esame sulle proposte più significative. In proposito, ritiene fondate le considerazioni svolte dal senatore Giaretta e auspica quindi che anche la maggioranza sia in grado di selezionare in breve tempo le proposte emendative alle quali assegnare una maggiore rilevanza. Nell'assicurare poi il senatore Paolo Franco che si terrà conto di tutti gli emendamenti, osserva tuttavia che la selezione delle principali questioni da approfondire rappresenta un percorso di lavoro sostanzialmente auspicabile. Rileva infine che la mancata sovrapposizione con le sedute dell'Assemblea, a differenza di quanto avvenuto negli anni passati, consentirà alla Commissione di svolgere un lavoro ordinato e approfondito.

Il senatore MORANDO *(DS-U)* prende atto dell'intenzione della maggioranza di procedere a sua volta all'individuazione degli emendamenti più significativi, nonché della dichiarazione del rappresentante del Governo circa l'elaborazione di un *maxi* emendamento. In merito a quest'ultimo, chiede peraltro se l'Esecutivo sia orientato a limitarne i contenuti all'impiego della dotazione finanziaria prevista per il Fondo famiglia e solidarietà di cui all'articolo 44.

Il vice ministro VEGAS non esclude che la proposta governativa possa interessare altre questioni di rilievo; ma in ogni caso assicura che non verranno introdotte nuove voci di spesa o di entrata di rilevante entità, né verranno alterati i profili finanziari di una manovra che ha peraltro ottenuto riscontri positivi sia in sede nazionale che internazionale.

Il senatore TAROLLI *(UDC)*, pur riconoscendo che la manovra finanziaria presentata dal Governo ha una sua precisa struttura e segue una sua logica, ritiene che non possa essere accettata in blocco e che in capo al Parlamento rimanga la facoltà di migliorarla ed integrarla. Auspica pertanto che il Governo accolga nel suo maxi emendamento la sintesi

delle proposte modificative che la Commissione avrà accolto nel corso dei suoi lavori.

Il senatore IZZO *(FI)* condivide l'impostazione suggerita dal Presidente su sollecitazione dei senatori dell'opposizione e dichiara che anche la maggioranza procederà a selezionare le proposte più meritevoli di accoglimento da parte della Commissione, al fine di pervenire quanto prima alla definizione di un testo da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

Il senatore GRILLOTTI *(AN)* giudica opportuno concentrare la discussione sui contenuti dell'articolo 44 del disegno di legge n. 3613, attinenti alla realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico. Esprime inoltre la propria perplessità in merito alla decisione di introdurre ulteriori misure per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ricorrendo ad un decreto-legge, che peraltro è stato presentato alla Camera dei deputati.

Il senatore CADDEO *(DS-U)*, rilevando come il rappresentante del Governo abbia ribadito gli obiettivi che la manovra finanziaria intende perseguire e quindi i limiti assai stretti entro cui potrebbero essere accolte le proposte modificative, paventa il rischio che il ricorso ad un maxi emendamento, con eventuale posizione della questione di fiducia, sottragga al Parlamento l'esame di aspetti significativi della manovra stessa. Chiede pertanto al Governo che le questioni non ancora definite e non ancora formalmente inserite nel medesimo maxi emendamento siano sottoposte preventivamente alla Commissione Bilancio per un opportuno confronto con la minoranza prima di confluire nel nuovo testo da sottoporre all'Assemblea.

Il vice ministro VEGAS ritiene che la richiesta testè avanzata possa essere accolta compatibilmente con l'andamento del dibattito e con i tempi del lavoro parlamentare.

Il presidente relatore AZZOLLINI *(FI)* prende atto delle ulteriori precisazioni avanzate dal rappresentante del Governo e assicura che, nel corso dei lavori, verranno rispettate come sempre le prerogative dei parlamentari. Ribadisce inoltre l'opinione che la maggioranza dovrebbe farsi carico dell'esigenza avanzata dall'opposizione individuando i temi ai quali attribuisce una maggiore importanza. In tale ottica, osserva che il ricorso all'accantonamento di emendamenti dovrebbe essere assai limitato e concentrato eventualmente sulle proposte più degne di interesse.

Avverte quindi che si passa all'esame ed alla votazione degli emendamenti riferiti ai disegni di legge di bilancio e finanziaria, iniziando, conformemente alle prescrizioni del Regolamento del Senato, dagli articoli del disegno di legge di bilancio.

Dichiara poi inammissibili gli emendamenti 5ª-4.Tab.4.3, 5ª.4.Tab.4.2, 5ª.4.Tab.4.4 e 5ª.6.Tab.6.1, in quanto prevedono una coper-

tura di oneri correnti con risorse di conto capitale. Dichiara inoltre improponibili gli emendamenti 5ª.7.Tab.7.1 e 5ª.10.Tab.10.1, atteso che sono relativi a una singola Tabella e pertanto avrebbero dovuto essere oggetto di esame da parte delle Commissioni di merito in sede consultiva.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi al disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 (pubblicati separatamente nel fascicolo 1).

Il sottosegretario VEGAS illustra l'emendamento 5ª-2.Tab.2.1 con il quale si recepisce all'interno del disegno di legge di bilancio l'articolo 2 del disegno di legge finanziaria che è stato oggetto di stralcio.

Il senatore MARINO *(Misto-Com)* sottoscrive gli emendamenti 5ª-4.Tab.4.1 e 5ª-9.Tab.9.1, rinunciando alla loro illustrazione.

Il senatore DETTORI *(Mar-DL-U)* sottoscrive gli emendamenti 5ª-6.Tab.6.2, 5ª-6.Tab.6.3, 5ª-Tab.6.4 e 5ª-6.Tab.6.5 e li dà per illustrati.

Il relatore CICCANTI *(UDC)* illustra la proposta 13.1.

Il presidente AZZOLLINI avverte quindi che i rispettivi firmatari hanno rinunciato a dare illustrazione ai restanti emendamenti relativi al disegno di legge di bilancio in titolo.

Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il loro parere sulle proposte emendative.

Il relatore CICCANTI *(UDC)* si rimette alle determinazioni del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione delle proposte 5ª-2.Tab.2.1 e 13.1.

Il presidente AZZOLLINI avverte quindi che si passerà alle dichiarazioni di voto in merito all'emendamento 5ª-2.Tab.2.1.

Il senatore MORANDO *(DS-U)* dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento, il quale, sebbene collocato correttamente all'interno del disegno di legge di bilancio per via dello stralcio dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria, non si sottrae a forti perplessità con riferimento ai suoi contenuti. Infatti, l'emendamento in questione ha ad oggetto la rideterminazione del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e del fondo di riserva per le spese impreviste i quali, finora, sono stati rispettivamente utilizzati per un livello pari a circa il 75-80 per cento e per il 50 per cento. Per effetto di tale emendamento, si verrebbe a determinare quale conseguenza, che le disponibilità dei due fondi sarebbero rideterminate, rispettivamente, al 60 per cento ed al 40 per cento del loro

importo originario. Il contenuto di tale proposta, quindi, è oggetto di forte preoccupazione dal momento che determina un irrigidimento del disegno di legge di bilancio, attraverso la rimodulazione dei due menzionati fondi, rimodulazione che, peraltro, è facile supporre che possa essere ulteriormente rivista alla luce di eventi imprevisti che potrebbero richiedere altre spese durante l'anno finanziario. Inoltre, l'emendamento in questione reca mezzi di copertura finanziaria che potrebbero rivelarsi insussistenti a fronte di nuove esigenze di spesa.

Il senatore MICHELINI *(Aut)*, condividendo le argomentazioni espresse dal senatore Morando, dichiara il voto contrario della propria parte politica poiché lasciano perplesse le motivazioni addotte dal rappresentante del Governo a sostegno di tale proposta.

Il senatore FERRARA *(FI)* annuncia il voto favorevole dei senatori di Forza Italia sull'emendamento in oggetto, condividendo le motivazioni dello stesso che sono state esposte dal rappresentante del Governo. Peraltro, la riduzione delle disponibilità dei fondi menzionati nell'emendamento era già stata anticipata da tempo; pertanto, appare giustificato l'obiettivo dell'emendamento di rideterminare l'ammontare di tali fondi.

Il senatore Paolo FRANCO *(LP)* esprime il voto favorevole della propria parte politica in quanto l'emendamento si limita ad introdurre nel disegno di legge del bilancio l'articolo 2 del disegno di legge finanziaria, oggetto di stralcio. Sarebbe pertanto grave se tale emendamento non fosse approvato in quanto con lo stesso si rideterminano in modo congruo sia il fondo di riserva per le spese obbligatorie sia il fondo di riserva per le spese impreviste.

Dopo che il presidente AZZOLLINI ha accertato la sussistenza del prescritto numero legale, l'emendamento 5ª-2.Tab.2.1, posto ai voti, è respinto.

Il vice ministro VEGAS, alla luce di tale deliberazione, chiede la sospensione dell'esame dei provvedimenti in titolo, essendo necessario un chiarimento all'interno della maggioranza.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto della richiesta avanzata dal sottosegretario Vegas, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELL SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta notturna della Commissione, già convocata alle ore 20,30, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che le sedute pomeridiana e notturna della Sottocommissione per i pareri, già convocate alle ore 15,45 e 20,45, sono sconvocate.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 19,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3617

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto dei seguenti chiarimenti offerti dal Governo:

a) che lo scostamento tra gli effetti in termini di saldo netto da finanziare e in termini di fabbisogno e di indebitamento delle pubbliche amministrazioni delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2 è essenzialmente ascrivibile al divario tra le stime relative all'accertamento, assunte ai fini del saldo netto da finanziare, e quelle relative alle riscossioni effettive, utilizzate sia ai fini del fabbisogno che ai fini dell'indebitamento netto;

b) che il tasso di interesse applicato per la restituzione rateale ai concessionari delle somme da essi anticipate in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, non possa comunque determinare in futuro effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato in quanto qualunque futura variazione dei tassi non farà venir meno il differenziale di tasso a favore dello Stato;

c) che la posposizione al 2008 della restituzione degli importi di cui alla lettera *b)*, ai sensi del citato comma 13, viene posta a decorrere dal 2008, a fronte della copertura di cui all'articolo 3, comma 36, che decorre dal 2006, determinando maggiori entrate per lo Stato per gli anni 2006 e 2007;

d) che i compensi per l'attività di riscossione mediante ruolo stabiliti dall'articolo 3, comma 22, assicurano la copertura di tutti i costi del sistema, ivi compresi quelli originati dal trasferimento alla Riscossione s.p.a. del personale del comparto esattoriale di cui ai commi 16, 17 e 19 del medesimo articolo;

e) che le agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 20, non determinano alcuna perdita di gettito rispetto alla legislazione vigente poiché riguardano operazioni societarie che in mancanza del provvedimento in esame non avrebbero avuto luogo;

f) che l'importo di 470 milioni di euro previsto dall'articolo 3, commi 22 e 37, quale remunerazione per l'attività di riscossione coattiva dei ruoli erariali negli anni 2005 e 2006 determina un onere sostitutivo e comunque non superiore rispetto a quello derivante, per il suddetto biennio, dall'attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999;

g) che l'applicazione dell'imposta di registro agevolata di cui all'articolo 3, comma 40, sulle vendite di beni mobili effettuate dai conces-

sionari non determina un minor gettito consentendo il buon fine di aste per beni mobili di modesto valore pignorati che altrimenti andrebbero deserte;

h) che le stime di incremento del gettito per effetto del nuovo sistema di riscossione di cui all'articolo 3, non risultano compromesse dalla sanatoria intervenuta a seguito dell'articolo 12 della legge n. 289 del 2002 (cosiddetta «rottamazione dei ruoli»), in quanto tale sanatoria ha operato su ruoli emessi in tempi sensibilmente lontani i cui effetti sono stati sterilizzati in sede di quantificazione,

nel presupposto che:

a) gli oneri derivanti ai Comuni dall'espletamento dei compiti ad essi attribuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, siano coperti dalla quota di partecipazione agli importi fiscali accertati e riscossi ivi indicati;

b) le maggiori entrate derivanti dal provvedimento in esame sono state stimate al netto degli oneri derivanti allo Stato dalla corresponsione ai Comuni della quota di partecipazione agli importi fiscali accertati e riscossi ai sensi all'articolo 1, comma 1;

c) eventuali comportamenti elusivi in attuazione dell'articolo 7 potranno trovare argine, come rilevato dal Governo, nella ordinaria attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, ricorrendone le condizioni;

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

1) che l'articolo 1 sia riformulato in modo tale da precisare che la quota di partecipazione agli importi fiscali accertati e riscossi indicati all'articolo 1, comma 1, da corrispondere ai Comuni sia calcolata in ragione delle entrate aggiuntive accertate e riscosse in virtù della partecipazione dei comuni ai relativi accertamenti fiscali;

2) che all'articolo 2, comma 3, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nell'ambito della relativa quota individuata dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel limite di spesa massimo di 13.500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007.»;

3) Che all'articolo 3, comma 4, dopo la parola: «avvalendosi» siano inserite le altre: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,»;

4) che all'articolo 3, comma 8, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo, i soci pubblici possono cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformità alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale.»

5) all'articolo 8, comma 1, terzo periodo, le parole: «copre l'intero ammontare» siano sostituite dalle altre: «copre fino all'intero ammontare»;

6) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, le parole: «nella misura» siano sostituite dalle altre: «fino alla misura massima»;

7) all'articolo 11, comma 1, sia inserita una clausola di salvaguardia, riguardando l'onere ivi indicato dei diritti soggettivi che andrebbero correlati ad una previsione di spesa anziché un limite massimo di spesa, e dopo le parole: «160 milioni» sia inserita la seguente: «annui»;

8) sia soppresso il comma 2 dell'articolo 11 e, conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera a), le parole: «190 milioni» siano sostituite dalle altre: «150 milioni».

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3617

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto dei seguenti chiarimenti offerti dal Governo:

a) che lo scostamento tra gli effetti in termini di saldo netto da finanziare e in termini di fabbisogno e di indebitamento delle pubbliche amministrazioni delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2 è essenzialmente ascrivibile al divario tra le stime relative all'accertamento, assunte ai fini del saldo netto da finanziare, e quelle relative alle riscossioni effettive, utilizzate sia ai fini del fabbisogno che ai fini dell'indebitamento netto;

b) che il tasso di interesse applicato per la restituzione rateale ai concessionari delle somme da essi anticipate in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, non possa comunque determinare in futuro effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato in quanto qualunque futura variazione dei tassi non farà venir meno il differenziale di tasso a favore dello Stato;

c) che la posposizione al 2008 della restituzione degli importi di cui alla lettera *b)*, ai sensi del citato comma 13, viene posta a decorrere dal 2008, a fronte della copertura di cui all'articolo 3, comma 36, che decorre dal 2006, determinando maggiori entrate per lo Stato per gli anni 2006 e 2007;

d) che i compensi per l'attività di riscossione mediante ruolo stabiliti dall'articolo 3, comma 22, assicurano la copertura di tutti i costi del sistema, ivi compresi quelli originati dal trasferimento alla Riscossione s.p.a. del personale del comparto esattoriale di cui ai commi 16, 17 e 19 del medesimo articolo;

e) che le agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 20, non determinano alcuna perdita di gettito rispetto alla legislazione vigente poiché riguardano operazioni societarie che in mancanza del provvedimento in esame non avrebbero avuto luogo;

f) che l'importo di 470 milioni di euro previsto dall'articolo 3, commi 22 e 37, quale remunerazione per l'attività di riscossione coattiva dei ruoli erariali negli anni 2005 e 2006 determina un onere sostitutivo e comunque non superiore rispetto a quello derivante, per il suddetto biennio, dall'attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999;

g) che l'applicazione dell'imposta di registro agevolata di cui all'articolo 3, comma 40, sulle vendite di beni mobili effettuate dai concessionari non determina un minor gettito consentendo il buon fine di aste

per beni mobili di modesto valore pignorati che altrimenti andrebbero deserte;

h) che le stime di incremento del gettito per effetto del nuovo sistema di riscossione di cui all'articolo 3, non risultano compromesse dalla sanatoria intervenuta a seguito dell'articolo 12 della legge n. 289 del 2002 (cosiddetta «rottamazione dei ruoli»), in quanto tale sanatoria ha operato su ruoli emessi in tempi sensibilmente lontani i cui effetti sono stati sterilizzati in sede di quantificazione,

nel presupposto che:

a) gli oneri derivanti ai Comuni dall'espletamento dei compiti ad essi attribuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, siano coperti dalla quota di partecipazione agli importi fiscali accertati e riscossi ivi indicati;

b) le maggiori entrate derivanti dal provvedimento in esame sono state stimate al netto degli oneri derivanti allo Stato dalla corresponsione ai Comuni della quota di partecipazione agli importi fiscali accertati e riscossi ai sensi all'articolo 1, comma 1, e tenuto conto che dovranno essere separatamente iscritte in bilancio le maggiori entrate al lordo del contributo dell'accertamento dato dai comuni e le spese relative all'erogazione della quota indicata al citato comma;

c) eventuali comportamenti elusivi in attuazione dell'articolo 7 potranno trovare argine, come rilevato dal Governo, nella ordinaria attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, ricorrendone le condizioni;

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

1) che l'articolo 1 sia riformulato in modo tale da precisare che la quota di partecipazione agli importi fiscali accertati e riscossi indicati all'articolo 1, comma 1, da corrispondere ai Comuni sia calcolata in ragione delle entrate aggiuntive accertate e riscosse in virtù della partecipazione dei comuni ai relativi accertamenti fiscali;

2) che all'articolo 2, comma 3, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nell'ambito della relativa quota individuata dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel limite di spesa massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2006 e 10 milioni di euro per l'anno 2007.»;

3) che all'articolo 3, comma 4, dopo la parola: «avvalendosi» siano inserite le altre: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,»;

4) che all'articolo 3, comma 8, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo, i soci pubblici possono cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformità alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale.»

5) all'articolo 8, comma 1, terzo periodo, le parole: «copre l'intero ammontare» siano sostituite dalle altre: «copre fino all'intero ammontare»;

6) all'articolo 11, comma 1, sia inserita una clausola di salvaguardia, riguardando l'onere ivi indicato dei diritti soggettivi che andrebbero correlati ad una previsione di spesa anziché un limite massimo di spesa, e dopo le parole: «160 milioni» sia inserita la seguente: «annui»;

7) sia soppresso il comma 2 dell'articolo 11 e, conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera a), le parole: «190 milioni» siano sostituite dalle altre: «150 milioni;».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2005

508ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Uggè.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di *addendum* n. 4 al contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. per il periodo 2001-2005 (n. 536)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 ottobre scorso.

Il presidente GRILLO ricorda che sul provvedimento in titolo era stata già avviata la discussione generale. Non essendovi altri interventi la dichiara quindi conclusa.

In sede di replica il senatore CICOLANI *(FI)*, relatore, propone l'espressione di un parere favorevole e dichiara di far proprie le osservazioni espresse dai senatori intervenuti in discussione generale.

Il rappresentante del Governo, sottosegretario Uggè, rinuncia alla replica.

La senatrice DONATI *(Verdi-Un)*, il senatore ZANDA *(Mar-DL-U)* ed il senatore Paolo BRUTTI *(DS-U)* dichiarano, a nome dei rispettivi gruppi parlamentari, il voto contrario sulla proposta di parere favorevole avanzata dal Relatore.

Dopo che il presidente GRILLO ha verificato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce infine al Relatore il mandato a redigere un parere favorevole tenendo conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2005

220ª Seduta

Presidenza del Presidente
GENTILONI SILVERI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, deputato GENTILONI SILVERI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Discussione dell'atto di indirizzo sullo svolgimento di quesiti con risposta immediata da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo nell'ambito dell'esercizio dei poteri di vigilanza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

(Svolgimento della discussione e conclusione)

Il Presidente GENTILONI SILVERI illustra brevemente l'atto di indirizzo in titolo, diretto a fornire alla Commissione un agile strumento per esercitare in maniera più penetrante la sua funzione di vigilanza.

Si apre il dibattito.

Il deputato LAINATI nell'apprezzare l'accoglimento di alcune osservazioni da lui formulate in Ufficio di Presidenza, ritiene però opportuno aumentare il tempo a disposizione dei richiedenti per l'illustrazione del quesito e, allo stesso modo, quello attribuito al rappresentante dell'azienda per la risposta.

Concorda il deputato GIULIETTI, il quale coglie l'occasione per chiedere al Presidente un aggiornamento da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sul pluralismo quantitativo e qualitativo.

Il senatore NOVI, nell'auspicare che lo strumento del quesito a risposta immediata possa consentire una penetrante vigilanza anche su mistificazioni come quelle pronunciate da Adriano Celentano in materia di collocazione dell'Italia nella classifica mondiale della libertà di espressione, coglie l'occasione per chiedere al Presidente di voler richiedere in vista dell'audizione di domani registrazione dell'intervista rilasciata questa estate da Romano Prodi al dottor Masotti, nella quale il leader dell'Unione pronunciava frasi intimidatorie che hanno poi trovato esecuzione con la cancellazione della trasmissione dello stesso dottor Masotti.

Il deputato CARRA concorda con il collega Lainati sulla proposta di aumentare di un minuto del tempo per il quesito e quello della risposta.

Egli ritiene poi opportuno sopprimere la possibilità per il Presidente ed il Direttore generale di farsi sostituire da un altro dirigente, in modo da evitare di precostituire la possibilità di un sostanziale depotenziamento del nuovo strumento di vigilanza.

Concordano il deputato BUTTI, il senatore PESSINA ed il senatore FALOMI, il quale ritiene opportuno che risulti a verbale, che a norma del Regolamento della Commissione, che le audizioni previsti dal nuovo atto di indirizzo saranno pubbliche e stenografate.

Il relatore accoglie le proposte dei deputati LAINATI e CARRA nel senso di sopprimere al comma 4 la possibilità di farsi sostituire prevista a favore del Presidente e del direttore generale, nonché di portare a due minuti il tempo concesso per lo svolgimento dei quesiti ed a quattro quello attribuito all'azienda per la risposta.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,20.

Atto di indirizzo sullo svolgimento di quesiti con risposta immediata da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo nell'ambito dell'esercizio dei poteri di vigilanza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi visti:

a) la legge 14 aprile 1975, n. 103, che stabilisce i compiti e i poteri della Commissione;

b) la legge 31 luglio 1997, n. 249, la quale, istituendo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prevede specifiche competenze della Commissione;

c) la legge n. 112 del 2004 che definisce i poteri e i ruoli degli organi di governo della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico;

d) la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI approvata con D.P.R. 28 marzo 1944 e il contratto di servizio concluso tra le medesime parti approvato con D.P.R. il 14 febbraio 2003;

e) gli articoli 17 e 18 del Regolamento parlamentare interno della Commissione, relativi alla sua attività conoscitiva e alle iniziative dei singoli componenti; gli articoli 6 e 7 del medesimo Regolamento relativi ai poteri del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza;

f) l'atto di indirizzo sull'esercizio dei poteri di vigilanza della Commissione approvato dalla medesima il 2 aprile 1998 e le successive modifiche approvate il 29 settembre 1998

RITENUTO

che sia opportuno rafforzare gli strumenti di vigilanza attualmente a disposizione della Commissione, anche attraverso la possibilità di esercitare un'attività ispettiva finalizzata alla conoscenza ed alla valutazione non solo di problematiche di carattere generale, ma anche di questioni e vicende di natura più specifica

APPROVA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO:

Art. 1.

1. Lo svolgimento di quesiti alla società concessionaria a risposta immediata ha luogo di norma due volte al mese, il giovedì.

2. Entro le ore 12 del martedì antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento dei quesiti di cui al comma 1, un componente della Commissione per ciascun Gruppo, può presentare un quesito per il tramite del rappresentante del Gruppo a cui appartiene. Il Presidente della Commissione, valutatane l'ammissibilità a norma delle competenze della Commissione stessa, invita la società concessionaria a rispondere.

3. I quesiti di cui al comma 1 devono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso, su un argomento rientrante nell'ambito di competenza della Commissione, connotato da urgenza o particolare attualità.

4. Rispondono al quesito il Presidente o il Direttore generale della società concessionaria.

5. Il presentatore di ciascun quesito ha facoltà di illustrarlo per non più di due minuti. I rappresentanti della società concessionaria rispondono a ciascun quesito per non più di quattro minuti. Successivamente il commissario che ha posto il quesito o un altro commissario del medesimo Gruppo può replicare per non più di due minuti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2005

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 20.

Sulla pubblicità dei lavori

Flavio TANZILLI, *presidente,* propone che, se non vi sono obiezioni, si proceda in seduta pubblica.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Seguito dell'audizione del dottor Giovanni Di Blasi, magistrato militare in quiescenza. (Svolgimento e rinvio)

Flavio TANZILLI, *presidente,* introduce il seguito dell'audizione all'ordine del giorno.

Giovanni DI BLASI, *magistrato militare in quiescenza*, riferisce sui temi oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Flavio TANZILLI, *presidente,* ringrazia il dottor Giovanni Di Blasi e rinvia il seguito dell'audizione a mercoledì 26 ottobre 2005, alle ore 14.20.

La seduta termina alle ore 20,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2005

258ª Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

Schema di decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato (n. 531)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il presidente FALCIER riferisce che il senatore Scarabosio, il quale non può partecipare alla seduta in corso, ha predisposto una proposta nella quale, richiamando il parere che la Corte di cassazione ha formulato sullo schema di decreto legislativo in titolo, e ricordando l'apprezzamento ivi manifestato per il testo in esame, propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta predisposta dal relatore.

(3613) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)***

(Parere alla 5ª Commissione su emendamenti. Esame e rinvio. Parere non ostativo sugli emendamenti esaminati. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore MAFFIOLI *(UDC)* illustra gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 3 del disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo. Illustra inoltre gli emendamenti 5.28, 7.7, 13.19, 16.6, 31.57, 35.23, 35.43, 38.19, 39.10, 39.13, 39.17, 39.32, 40.5, 40.7, 47.0.1, 53.2, 53.20, 53.21, 53.22, 53.24, 53.28, 53.39, 53.44, 53.49, 53.60, 63.32, 63.44, 66.28, 66.35, 67.1 e 67.2, proponendo di esprimere anche su di essi, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.

Il RELATORE propone, infine, di rinviare ad altra seduta l'esame dei restanti emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione concorda.

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti è quindi rinviato.

(3617) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria***

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Esame e rinvio degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti esaminati. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore presidente FALCIER *(FI)* illustra il disegno di legge in titolo, le cui disposizioni sono prevalentemente da ricondurre alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie «sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordinamento civile», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *e), g), l),* della Costituzione, nonché a principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente concernenti il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e in materia di tutela della salute, di cui al comma terzo della medesima norma costituzionale. Propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1, comma 2, si invita a valutare l'opportunità di specificare se le «ulteriori materie» per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale siano da intendere come ulteriori tributi statali;

– all'articolo 2, comma 2, si invita a valutare l'opportunità di esplicitare che le modalità, anche speciali, di reclutamento del personale – per il quale si prevede l'assunzione a tempo indeterminato – la cui definizione è demandata a decreto ministeriale, siano poste nel rispetto del principio del pubblico concorso di cui all'articolo 97 della Costituzione; quanto alla possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si osserva come tale disposizione non appaia contrastare con i principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale – da ultimo con le sentenze n. 34 e 205 del 2004, nonché 190 del 2005 – nel presupposto che detta disposizione sia finalizzata da un lato a garantire la disponibilità di personale specificamente qualificato, consolidando così pregresse esperienze lavorative; dall'altro, che essa non precluda o non riduca irragionevolmente le possibilità di accesso per gli altri aspiranti;

– si segnala che il comma 13 del medesimo articolo 2 modifica una norma contenuta in fonte di rango secondario, in particolare in un decreto ministeriale;

– all'articolo 3, comma 4, lettera *b)*, numero 1), si invita a valutare l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni quando le attività in questione riguardino entrate delle regioni o di società da questa partecipate, stabilendo che le attività di cui alla lettera richiamata possono essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso;

– l'articolo 3, comma 36, si intende conforme ai principi costituzionali, nel presupposto che le novelle ivi recate al decreto legislativo n. 112 del 1999 non riguardino la materia di cui all'articolo 15 della Costituzione;

– all'articolo 8, appare incongrua la collocazione della disposizione di cui al comma 3, in materia di tessera sanitaria, all'interno di un articolo incentrato sulla disciplina delle compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR.

Passa quindi a illustrare gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– parere non ostativo sull'emendamento x1.1, invitando tuttavia a distinguere l'oggetto della delega così conferita dai principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della stessa;

– parere non ostativo sugli emendamenti 1.11, 1.18 e 1.19, nel presupposto che l'attività regionale di cui si tratta sia quella relativa alle sole autonomie speciali coinvolte nella procedura di acquisizione dell'intesa, richiedendosi in caso diverso, il coinvolgimento di tutte le regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni;

– parere non ostativo sull'emendamento 1.0.7, segnalando tuttavia che il suo comma 2 reca una disposizione incompleta, non essendo indi-

cato l'organo incaricato a provvedere in caso di inerzia dell'Agenzia del territorio;

– parere non ostativo sull'emendamento 1.0.8, osservando tuttavia come la previsione di un vincolo di destinazione delle maggiori entrate conseguite, per finalità riconducibili alla materia delle politiche sociali contrasti con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia;

– parere non ostativo sull'emendamento 2.2, invitando tuttavia a valutare la possibilità di immissione nei ruoli di pubbliche amministrazioni di personale estraneo alle stesse pubbliche amministrazioni, in assenza di procedure selettive, alla luce dei principi in materia di pubblico concorso;

– non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2, riferendo ad essi, in quanto compatibili, le osservazioni già formulate sui medesimi articoli del decreto-legge in titolo.

La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.

Il RELATORE propone, infine, di rinviare ad altra seduta l'esame dei restanti emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione concorda.

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Totalizzazione dei periodi assicurativi, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 1, lettera *d)* e 2, lettera *o)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243» (n. 548)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore MAFFIOLI *(UDC)* illustra lo schema di decreto legislativo in titolo sul quale propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di segnalare al Governo i seguenti rilievi:

– all'articolo 1, comma 1 dovrebbe essere eliminato il riferimento al limite minimo di sei anni, alla luce del criterio di delega recato dall'articolo 1, comma 2, lettera *o)*, della legge n. 243 del 2004, a norma del quale il requisito richiesto è fissato nell'aver versato presso ogni cassa almeno cinque anni di contribuzione;

– al medesimo articolo 1, comma 2, si invita a valutare la conformità della sua lettera *a)*, a norma della quale per la totalizzazione dei periodi assicurativi si richiede, oltre al requisito dell'età, un'anzianità contributiva almeno pari a 20 anni, con il criterio di delega già richiamato, che non prevede esplicitamente tale ulteriore requisito;

– all'articolo 4, i commi 1, 2 e 3 appaiono in contrasto con il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *o)*, della legge richiamata, a norma del quale la liquidazione di ogni quota è rimessa alle regole di calcolo ordinario del relativo ordinamento;

– l'articolo 6, nel quale viene disciplinato l'istituto della ricongiunzione dei periodi assicurativi dei soggetti ivi considerati, dovrebbe essere soppresso, intervenendo in un ambito che appare estraneo all'oggetto della delega legislativa conferita al Governo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Sottocommissione permanente per l'accesso

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2005

25ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESSINA

La seduta inizia alle ore 12.

(La Sottocommissione approva il processo verbale della seduta precedente)

Esame delle domande di Accesso televisive, radiofoniche e con il mezzo del Televideo
(Esame delle domande e approvazione).

Riferisce alla Sottocommissione il Presidente PESSINA.

In applicazione di quanto previsto dalla lettera *d) bis* del comma 5 dell'articolo 3, non sono approvate le domande 5950, 5951, 5973, 5974, 5975, 5986, 5994, 6000 e 6001, in quanto le associazioni dei richiedenti non appaiono di effettiva rilevanza nazionale, cosicché sono invitate a indirizzare le loro domande di partecipazione alle competenti sedi regionali.

Le domande di accesso contrassegnate con i numeri di protocollo 5988, 5989, 5990 e 5991 non sono state approvate in quanto prive di elementi idonei a valutare l'effettiva consistenza associativa del soggetto richiedente.

Successivamente, in applicazione del comma 2-*bis* dell'articolo 2 del Regolamento per l'accesso al servizio pubblico radiotelevisivo, inserito con la modifica del 20 ottobre 2004, che consente a ciascun soggetto avente titolo di presentare non più di una domanda ogni 3 mesi per ciascun mezzo di accesso radiofonico, televisivo e per mezzo televideo, non sono approvate le domande di accesso televisivo contrassegnate con i numeri di protocollo 5963 in quanto è approvata la domanda n. 5962, presentata dalla stessa associazione, 5968 in quanto è approvata la do-

manda n. 5969, presentata dalla stessa associazione, e la domanda di accesso radiofonico n. 5967 in quanto già approvata la domanda n. 5966.

Audizione del Direttore della Testata dei Servizi Parlamentari della RAI
(Svolgimento e conclusione)

La dottoressa Anna LA ROSA illustra l'andamento dei programmi dell'accesso nel primo anno di applicazione delle modifiche al Regolamento approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

In particolare, nel valutare positivamente i criteri adottati per impedire la presenza in un arco di tempo limitato di diversi soggetti collegati ad un partito o un movimento politico, e la maggiore autonomia attribuita alla RAI nella realizzazione di programmi, la dottoressa La Rosa segnala la necessità di individuare criteri per un esame più penetrante dell'effettivo svolgimento di funzioni di carattere socialmente rilevante da parte dei soggetti richiedenti, e di attrarre alla partecipazione ai programmi dell'accesso – che sono seguiti ormai da un rilevante numero di spettatori, toccando quote di pubblico anche del 38 per cento – un maggior numero di associazioni altamente qualificate.

La direttrice concorda poi con il presidente Pessina e con il senatore Montino sulla necessità che la RAI riservi all'accesso radiotelevisivo un adeguato numero di passaggi tra gli spots di promozione dei programmi.

Il presidente PESSINA ringrazia la dottoressa Anna La Rosa rinviando il seguito dell'audizione ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 13,30.

ALLEGATO

DELIBERA APPROVATA DALLA SOTTOCOMMISSIONE

La Sottocommissione permanente per l'accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visto il Regolamento per l'esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo, nonché le domande pendenti;

c) considerati i contenuti delle proprie delibere approvate: il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni; il 18 marzo 1998, circa il primo palinsesto televisivo; il 29 luglio 1998, circa il primo palinsesto radiofonico; il 28 ottobre 1998, il 20 gennaio, il 2 marzo, il 29 aprile, il 14 luglio, il 6 ottobre, il 10 novembre, il 14 dicembre 1999, il 1° febbraio ed il 9 maggio 2000, circa la prosecuzione dei palinsesti;

d) viste inoltre, in materia di Accesso con il mezzo del Televideo, la delibera approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, e quella della Sottocommissione del 14 luglio successivo;

e) sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI;

DISPONE

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad integrare i calendari dell'Accesso, predisposti ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto 6 della presente delibera, applicando i seguenti criteri:

a) a garantire nei calendari relativi al periodo novembre-febbraio 2005 almeno un passaggio televisivo o radiofonico a ciascuna delle associazioni richiedenti;

b) sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;

c) in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;

d) in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo.

2. Continuano a trovare applicazione i punti 3, 4, 5 e 6 della delibera approvata dalla Sottocommissione il 10 novembre 1999 [1], nonché i punti 4 e 5 della delibera del 9 maggio 2000 [2].

3. La Rai, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi al mese di febbraio delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, nei calendari relativi al periodo novembre-febbraio 2005.

4. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione.

5. Le domande ammesse alla programmazione televisiva, radiofonica e con il mezzo del Televideo sono le seguenti:

---

[1] Se ne riporta il testo: «***3.*** *La RAI individua le modalità di ulteriore divulgazione e promozione della facoltà di accedere al servizio pubblico televisivo con il mezzo del Televideo, in particolare attraverso i riferimenti specifici, o spot trasmessi nell'ambito dei programmi dell'Accesso televisivo e radiofonico.* ***4.*** *Il Presidente della Sottocommissione può invitare alcuni degli organismi che hanno presentato domande di Accesso televisivo, già accolte dalla Sottocommissione e non ancora trasmesse, a prendere parte anche alle trasmissioni su Televideo in riferimento a tali domande. In tali casi, il Presidente esamina senza ulteriori formalità i testi proposti dagli organismi che accolgono l'invito, e ne dispone la trasmissione. L'invito può essere rivolto esclusivamente ad organismi che presentano profili di interesse per i settori dell'associazionismo e del volontariato, e privilegia le domande che, sulla base del calendario televisivo, potrebbero non essere trasmesse in tempi brevi.* ***5. Il punto 8 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo, approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, si interpreta nel senso che, nei periodi di qualsiasi durata in cui non sono disponibili nuovi testi per alimentare la rubrica, sarà trasmesso il materiale già andato in onda, con la dicitura «replica». L'ordine di trasmissione delle repliche è quello delle trasmissioni originarie, e può essere modificato, qualora il testo da ritrasmettere non risponda alle esigenze dell'attualità e non sia possibile apportarvi idonee variazioni.*** 6. **La programmazione con il mezzo del Televideo prevede, di regola, che ogni settimana sia trasmesso il testo relativo ad un solo soggetto accedente. Conseguentemente, il numero di sottopagine rolling che compongono la pagina dedicata all'Accesso può risultare inferiore a quello minimo previsto dall'art. 3 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999.».**

[2] Se ne riporta il testo: «*4. Le trasmissioni dell'Accesso sono sospese nel periodo compreso tra sabato 1º luglio e domenica 1º ottobre 2000.* ***5. A*** *partire da lunedì 2 ottobre 2000, le trasmissioni televisive dell'Accesso sono trasmesse anche sulla rete Due, con inizio tra le ore 10 e le ore 10,30 circa, e con le medesime modalità di quelle già programmate sulla rete Uno. La RAI provvede a ripartire sulle due reti i programmi in attesa di essere trasmessi, tenendo conto dei criteri di cui al punto 1.».*

Prot.	Richiedente	Titolo	Tipologia
5943	Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli	Da 500 anni al servizio dell'uomo malato	TELEVISIVA
5944	Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontati	Ridare la luce in Africa	TELEVISIVA
5945	Associazione strada del vino Franciacorta	La strada del Franciacorta tra vino, cultura e storia	TELEVISIVA
5946	Goethe Institut Napoli	Promozione e cooperazione culturale in Europa oggi	RADIOFONICA
5947	Goethe Institut Napoli	Promozione e cooperazione culturale in Europa oggi	TELEVISIVA
5948	Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova	Servizio religioso a beneficio degli altri	TELEVISIVA
5949	Partito autonomo popolare italiano	Riorganizzazione collegi elettorali	TELEVISIVA
5952	Silarus Italo Rocco	Silarus ed i suoi primi 40 anni	TELEVISIVA
5953	La Gabbianella - Coordinamento per il sostegno a distanza	Amici da lontano	TELEVISIVA
5954	Unione nazionale imprese recupero crediti e informazioni commerciali	Una giornata nel recupero crediti	TELEVISIVA
5955	Associazione Maria Bianchi	Accanto a chi muore - l'assistenza psico-sociale ai malati terminali e alle loro famiglie	RADIOFONICA
5956	Associazione Maria Bianchi	Accanto a chi muore - l'assistenza psico-sociale ai malati terminali e alle loro famiglie	TELEVISIVA
5957	Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni	I servizi umanitari	RADIOFONICA
5958	Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni	I servizi umanitari	TELEVISIVA
5959	Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni	I servizi umanitari	TELEVIDEO
5960	Fondazione Circolo Rosselli	Le radici del socialismo liberale	RADIOFONICA
5961	Fondazione Circolo Rosselli	Le radici del socialismo liberale	TELEVISIVA
5962	Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici	Campagna di informazione	TELEVISIVA
5963	Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici	Sesso e cancro	TELEVISIVA
5964	Associazione nazionale italiana diversamente abili	Integrazione lavorativa dei soggetti diversamente abili. Legge 68/99 Norme per il diritto al lavoro dei disabili	TELEVISIVA
5965	Società Italiana Maxillo Odontostomatologica	I pazienti appartenenti ai ceti deboli e particolarmente vulnerabili: l'ospedale a domicilio	TELEVISIVA
5966	Associazione Vita Universale	Cristianesimo e reincarnazione	RADIOFONICA
5967	Associazione Vita Universale	I primi cristiani erano vegetariani?	RADIOFONICA

Prot.	*Richiedente*	*Titolo*	*Tipologia*
5968	Istituto di ricerca per l'arte e la letteratura	La minoranza linguistica italo-albanese in Italia	TELEVISIVA
5969	Istituto di ricerca per l'arte e la letteratura	Corrado Alvaro a cinquanta anni dalla morte	TELEVISIVA
5970	Linfa associazione contro il cancro onlus	Il pronto soccorso oncologico	TELEVISIVA
5971	Lega italiana disturbi d'ansia agorafobia e panico	La sindrome da attacchi di panico ed i gruppi di auto-mutuo aiuto della Lidap	RADIOFONICA
5972	Lega italiana disturbi d'ansia agorafobia e panico	La sindrome da attacchi di panico ed i gruppi di auto-mutuo aiuto della Lidap	TELEVISIVA
5976	Fondazione Centro Studi G. Battista Vico	Giambattista Vico e il governo mondiale delle nazioni	TELEVISIVA
5977	Associazione bambini Cri du chat onlus	Dieci minuti di	TELEVISIVA
5978	Istituto Superiore Psicologia Applicata	La crisi della famiglia	TELEVISIVA
5979	Istituto Superiore Psicologia Applicata	Genitori non si nasce, genitori si diventa	RADIOFONICA
5980	Comitato europeo per la formazione e l'agricoltura	Acqua e sanità in Somalia	TELEVISIVA
5981	Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau	Sognare un mondo senza lebbra	TELEVISIVA
5982	Ass. Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica	Libertà di ricerca scientifica	RADIOFONICA
5983	Ass. Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica	Libertà di ricerca scientifica	TELEVISIVA
5984	Fondazione Istituto Sacra Famiglia	Mazzola e Rivera: uniti per la solidarietà	RADIOFONICA
5985	Fondazione Istituto Sacra Famiglia	Mazzola e Rivera: uniti per la solidarietà	TELEVISIVA
5987	Fondazione Istituto Sacra Famiglia	Mazzola e Rivera: uniti per la solidarietà	TELEVIDEO
5992	Animamediatica Onlus	La comunicazione profonda	TELEVISIVA
5993	Associazione nazionale difensori civici italiani	A difesa del cittadino	TELEVISIVA
5995	Associazione Nazionale Polizie Locali	Dieci minuti di...	TELEVISIVA
5996	Libera Associazione di amministratori condominiali e gestori di beni immobili	Casa e condominio	RADIOFONICA
5997	Libera Associazione di amministratori condominiali e gestori di beni immobili	Casa e condominio	TELEVISIVA
5998	Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno	La crisi del settore mobile e dell'arredamento, il principale settore di esportazione dopo la meccanica	RADIOFONICA
5999	Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno	La crisi del settore mobile e dell'arredamento, il principale settore di esportazione dopo la meccanica	TELEVISIVA

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 26 ottobre 2005, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– MAGNALBÒ ed altri. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).

– MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità (2662).

– FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).

– Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (3600) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).

– TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-*bis,* 58-*bis* e 596-*bis* del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).

– Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia).*

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).

– FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).

– FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).

– FASSONE ed altri. – Deroghe allo spostamento della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati (3326).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato (n. 531).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (n. 540).

– Schema di decreto legislativo recante istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonchè in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera *b)*, e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 544).

– Schema di decreto legislativo recante disciplina della composizione, delle competenze e della durata in carica dei Consigli giudiziari, nonchè istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera *c)*, e 2, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 545).

– Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonchè degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h)*, numero 17), ed *i)*, numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150, in attuazione dell'articolo 2, comma 10, della medesima legge (n. 546).

– Schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di Cassazione e della disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la Corte stessa, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera *e)*, e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 547).

– Schema di decreto legislativo recante: «Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *g)*, e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 553).

– Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia di organizzazione dell'Ufficio del pubblico ministero, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *d)* e 2, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n.150 (n. 554).

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 26 ottobre 2005, ore 9, 15 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614).

– Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2006 (Tab. 1).

– Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (Tab. 2).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (3613).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (3617).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (n. 540).

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 26 ottobre 2005, ore 10 e 17

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (3617).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto per il credito sportivo (n. 162).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/92/CE che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas ed energia elettrica (n. 533).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 26 ottobre 2005, ore 12

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Nuovo schema di decreto interministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno 2005, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 551).

– Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA (n. 163).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 26 ottobre 2005, ore 9,30

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sul disegno di legge:

– CICOLANI. – Disposizioni in materia di Cave di marmo delle Alpi Apuane (2708).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 26 ottobre 2005, ore 14

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato:

– Audizione dei Presidenti dell'INPS, dell'INAIL, dell'INPDAP, dell'IPSEMA, dell'IPOST e dell'ENPALS.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «*Dossier* Mitrokhin» e l'attività d'*Intelligence* italiana

Mercoledì 26 ottobre 2005, ore 13,30

I. Comunicazioni del Presidente.

II. Seguito dell'audizione del dottor Ferdinando Imposimato.

III. Esame di proposta di integrazione alla rogatoria internazionale indirizzata alla Repubblica federale di Germania.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti

Mercoledì 26 ottobre 2005, ore 14

– Comunicazioni del Presidente.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20.

€ 2,56